

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2494)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

NELLA SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: 1) Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) Convenzione sulla legge applicabile alla responsabilità per danni causati da prodotti, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 5) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973

ONOREVOLI SENATORI.

I

1. — Scopo fondamentale della Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale è quello di continuare la revisione e l'ammodernamento delle Convenzioni de L'Aja sulla procedura civile del 1905 e del 1954.

Il capitolo I di queste Convenzioni sulla trasmissione all'estero di documenti, fu modificato nella X sessione della Conferenza (1964) con la Convenzione sulla trasmissione all'estero di documenti giudiziali ed extra-giudiziali nella materia civile e commerciale, entrata in vigore il 10 febbraio 1969.

Il capitolo II di dette Convenzioni intitolato « commissioni rogatorie » e che tratta dell'assunzione di prove all'estero, costituisce l'oggetto di questa Convenzione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla base di ogni discussione al riguardo è stato il criterio seguente: « ogni sistema per ottenere le prove o per assicurare la *performance* di altri atti giudiziali internazionalmente deve essere " tollerabile " nello Stato di esecuzione e deve essere inoltre " utilizzabile " nel foro dello Stato di origine dove pende l'azione ».

In poche parole la Convenzione mira a:

- a) lasciare in vita il sistema esistente di commissioni rogatorie;
- b) aumentare la possibilità di assumere le prove aumentando i poteri dei consoli ed introducendo, su scala limitata, il concetto del *Commissioner* e nello stesso tempo;
- c) preservare ogni pratica esistente più favorevole e meno restrittiva al riguardo risultante dal diritto interno, dalle regole interne di procedura e da convenzioni bilaterali o multilaterali.

Tra le novità più significative della Convenzione vi sono nuove norme sul linguaggio, l'introduzione di una Autorità centrale in qualità di agente ricevente, disposizioni sui privilegi e le immunità dei testimoni, una differenziazione nei poteri di un console in relazione alla nazionalità dei testimoni, e il riconoscimento dell'uso dei *Commissioners* come un sistema per ottenere le prove se pur su base opzionale.

2. — La presente Convenzione sostituisce gli articoli da 8 a 16 delle Convenzioni del 1905 e del 1954 anche tra quegli Stati che hanno firmato l'una o entrambe le citate Convenzioni e sono divenute Parti della presente Convenzione (articolo 29). Gli Accordi supplementari, stipulati in base alle Convenzioni del 1905 e del 1954, rimarranno in vigore anche tra gli Stati che sono divenuti Parti della presente Convenzione, a meno che gli Stati in questione decidano altrimenti (articolo 31).

La presente Convenzione non inficia gli articoli 23 di quella del 1905 e 24 di quella del 1954 (articolo 30). Detti articoli trattano del gratuito patrocinio, una materia esclusa dall'ambito della presente Convenzione.

3. — La Convenzione non è del tipo « chiuso ». Benché gli Stati che possono esserne Parti sono gli Stati rappresentati alla 11^a Sessione della Conferenza (articolo 37), dopo la sua entrata in vigore (articolo 38) qualsiasi altro Stato può aderire alla Convenzione a condizione che sia membro della Conferenza o membro dell'ONU o di una delle sue Istituzioni specializzate (UNESCO, FAO, eccetera) o Parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia (articolo 39, par. 1).

L'adesione tuttavia non è automatica. Diventerà effettiva, unicamente tra lo Stato che intende aderire e quegli Stati che avranno fatto una dichiarazione affermando di accettare una tale adesione. Per gli Stati che non abbiano fatto tale dichiarazione, l'adesione non avrà effetto (articolo 39, par. 4).

4. — Il primo capitolo della Convenzione in esame tratta delle commissioni rogatorie. Esso comprende gli articoli da 1 a 14 e regola la firma della rogatoria, il motivo della sua richiesta, i metodi di trasmissione, la lingua da usare, il metodo e la tecnica della sua esecuzione, i mezzi di coercizione da esercitarsi verso il testimone, i privilegi e le immunità del testimone, i motivi consentiti di rifiuto di esecuzione della rogatoria e la questione dei costi e delle spese.

Il capitolo II tratta della facoltà dei consoli o dei *commissioners* di assumere prove. Esso include gli articoli da 15 a 22 e regola la situazione in base alla quale un console o un *commissioner* può agire, i casi in cui la approvazione o il consenso dello Stato di esecuzione può essere richiesto, i casi in cui possono essere usati i mezzi coercitivi nei confronti del testimone, i privilegi e le immunità del testimone, i limiti dei poteri del console o del *commissioner* e la facoltà di ottenere prove attraverso altri canali nel caso in cui non si possano assumere attraverso il console o il *commissioner*.

Il capitolo III contiene le clausole finali: comprende gli articoli da 23 a 42 e regola i rapporti tra la presente Convenzione e quelle del 1905 e 1954, i limiti e la facoltà di formulare riserve da parte dei firmatari, le dichiarazioni da farsi e le autorità da designarsi in base a certi articoli, gli Stati che

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possono esserne firmatari o che possono aderire alla Convenzione, l'uso dei canali diplomatici per risolvere le controversie, la applicazione della Convenzione ai territori del Paese firmatario, il momento in cui la Convenzione entrerà in vigore, il periodo in cui rimarrà in vigore e il potere di denuncia.

Il capitolo III inoltre contiene singole disposizioni limitanti ulteriormente il campo delle rogatorie, riguardanti dettagli nei confronti dell'Autorità centrale, autorizzanti i Paesi a sistema legale plurimo a designare uno di questi per l'esecuzione delle rogatorie, regolanti ulteriormente certi costi e certe spese, e prevedenti i casi in cui ciascuno Stato può, dietro consenso, derogare dalle norme della Convenzione.

Infine il III capitolo contiene nell'articolo 27 la norma più importante, in base alla quale se in uno Stato, per legge interna o per prassi, è consentito che un atto, contemplato dalla Convenzione, possa essere compiuto in una forma più liberale e meno restrittiva di quanto prevede la Convenzione stessa, tale legge interna o prassi continuerà ad aver valore nonostante la Convenzione.

II

1. — La Convenzione sulla legge applicabile alla responsabilità per il fatto dei prodotti tratta esclusivamente di detta responsabilità, quando la persona, la cui responsabilità è invocata, non ha trasferito direttamente il prodotto, ovvero il diritto di utilizzare tale prodotto, alla persona lesa. Essa non tratta della competenza dei tribunali né del riconoscimento o della esecuzione delle sentenze straniere pronunziate in una causa concernente la responsabilità per il fatto dei prodotti.

La Convenzione si compone di 22 articoli di cui i primi tre riguardanti il campo di applicazione della medesima. Le disposizioni più importanti si trovano negli articoli 4, 5 e 6 che contengono le norme volte a determinare la legge applicabile. L'articolo 7 restringe l'applicazione degli articoli da 4 a 6, disponendo che la responsabilità del convenuto non può essere invocata in base ad una

legge che egli non ha potuto prevedere, mentre l'articolo 9 consente al giudice di considerare le « regole di sicurezza » in vigore nello Stato sul cui territorio il prodotto è stato introdotto sul mercato così come le regole consimili in vigore nello Stato la cui legge è dichiarata applicabile dagli articoli da 4 a 6.

L'articolo 8 enumera alcuni importanti problemi che discendono dalla legge dichiarata applicabile dalla Convenzione, mentre l'articolo 10 contiene l'usuale norma relativa all'ordine pubblico.

L'articolo 11 prevede che la Convenzione si applica indipendentemente da ogni condizione di reciprocità, mentre gli articoli 12, 13 e 14 concernono la problematica che si presenta quando uno Stato comprende più unità territoriali, ciascuna delle quali ha proprie disposizioni in materia di responsabilità per il fatto dei prodotti.

L'articolo 15 dichiara che la Convenzione non deroga alle Convenzioni relative a particolari materie concernenti la responsabilità per il fatto dei prodotti, e l'articolo 16 indica le sole riserve che lo Stato contraente potrà formulare nei confronti della Convenzione.

Gli articoli da 17 a 22 sono consacrati alle clausole finali.

2. — Il campo di applicazione della Convenzione è enunciato, come abbiamo detto, negli articoli 1, 2 e 3. Salvo un'importante eccezione, l'articolo 1 prevede che la Convenzione si applica qualunque sia la giurisdizione o l'autorità chiamata a conoscere della causa per stabilire la legge applicabile alla responsabilità dei fabbricanti e delle altre persone indicate dall'articolo 3 per danni causati da un prodotto. Tali danni possono risultare da un difetto del prodotto o dalla descrizione inesatta del prodotto o dalla mancanza di adeguate indicazioni concernenti le sue qualità, le sue caratteristiche specifiche o il suo modo di impiego. L'eccezione prevede che la Convenzione non si applica quando il prodotto è stato direttamente trasferito alla persona lesa da colui la cui responsabilità è invocata, benché nulla nella Convenzione impedisca agli Stati contraenti di disporre che i propri tribunali applichino le disposizioni della Convenzione in casi che

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sarebbero coperti dall'esenzione. Così facendo, tuttavia, lo Stato agirebbe di propria iniziativa e non per assolvere ad un obbligo impostogli dall'aver aderito alla Convenzione.

L'articolo 2 definisce i tre termini che sono la chiave di volta della Convenzione: prodotto, danno, persona. Risulta chiaramente da questo articolo che la Convenzione concerne tutti i prodotti, naturali o industriali, greggi o lavorati, mobili o immobili. Ugualmente, con una sola eccezione, la Convenzione si applica a tutti i danni, fisici, a beni tangibili (reali e personali) o sotto forma di perdita economica. L'eccezione è volta ad escludere il danno causato al prodotto stesso e la perdita economica che ne deriva. L'articolo 2 infine, prevede che la Convenzione si applica sia alle persone fisiche che alle persone morali, quali società o associazioni.

L'articolo 3 indica le categorie di persone la cui responsabilità è in gioco in virtù della Convenzione. Il campo di applicazione di questo articolo è molto vasto, perchè prevede che la Convenzione si applica ai fabbricanti di un prodotto, ai produttori di prodotti naturali, ad altri « fornitori » di un prodotto (quali i venditori, i mutuanti e i donatori), alle altre persone, compresi i riparatori, costituenti la catena di preparazione e di distribuzione commerciale dei prodotti, e infine agli agenti o preposti di una delle persone sopra enumerate.

Gli articoli da 4 a 7 contengono le disposizioni essenziali della Convenzione, dal momento che enunziano le regole fondamentali che determinano la legge applicabile. Gli articoli 4 e 5 dispongono che si esplica la legge dello Stato nel territorio del quale si è verificato il fatto dannoso o dello Stato della residenza abituale della persona direttamente lesa la cui legge è applicabile sempre che uno dei due o tre punti di collegamento enumerati si trovi in questo Stato. È così che, a termine dell'articolo 4, lo Stato sul cui territorio si è verificato il fatto dannoso sarà lo Stato la cui legge è applicabile se detto Stato è altresì quello in cui la persona direttamente lesa ha la residenza abituale o ha acquistato il prodotto ovvero è lo Stato della

sede principale dell'impresa della persona la cui responsabilità è invocata.

Ai termini dell'articolo 5, nonostante le disposizioni dell'articolo 4, lo Stato della residenza abituale della persona direttamente lesa sarà lo Stato la cui legge è applicabile se tale Stato è anche quello della sede principale dell'impresa della persona la cui responsabilità è invocata ovvero quello sul cui territorio il prodotto è stato acquistato dalla persona direttamente lesa.

D'altra parte, a termine dell'articolo 6, se i punti di collegamento di cui agli articoli 4 e 5 non sussistono, è offerta un'opzione all'attore, fatte salve le disposizioni del successivo articolo 7: può sottoporre la domanda alla legge interna sia dello Stato sul territorio del quale il fatto dannoso si è verificato, sia dello Stato della sede principale dell'impresa della persona la cui responsabilità è invocata.

La riserva, espressa nell'articolo 7, consiste nell'affermare che la persona la cui responsabilità è invocata ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 in base alla legge interna dello Stato sul cui territorio si è verificato il fatto dannoso o della legge interna dello Stato della residenza abituale della persona direttamente lesa, non sarà considerata tale se prova che non poteva ragionevolmente prevedere che il prodotto o suoi prodotti dello stesso tipo sarebbero stati messi in commercio sullo Stato in questione.

È dato prevedere che la gran parte delle cause sarà soggetta alle disposizioni degli articoli 4 e 5.

Nei casi previsti da questi articoli, l'applicazione della Convenzione è agevole, dal momento che questi articoli prevedono l'applicazione della legge interna di uno Stato che, quanto meno come regola generale, sarà facile determinare.

Ugualmente questi due articoli evitano la applicazione di quella che si potrebbe chiamare una legge fortuita, esigendo che due condizioni importanti si verifichino perchè uno Stato possa essere designato come quello la cui legge è applicabile. Non è dunque che in casi poco frequenti, in cui nè il danno nè la residenza abituale della persona direttamente lesa sono simultaneamente riuniti in uno Stato con un'altro delle condizioni enu-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

merate agli articoli 4 e 5, che una opzione è offerta all'attore. Questa opzione è, d'altra parte, soggetta a due restrizioni e nel migliore dei casi l'attore non può scegliere che tra due leggi, quella interna dello Stato della sede principale della impresa della persona la cui responsabilità è invocata e la legge interna dello Stato sul cui territorio si è verificato il fatto dannoso. E quest'ultima legge non potrà essere scelta se la persona la cui responsabilità è invocata prova l'imprevedibilità di cui all'articolo 7. In altre parole, la Convenzione pone sullo stesso piano l'attore e la persona la cui responsabilità è invocata. In certi casi eccezionali, l'attore può scegliere tra due leggi, ma la persona la cui responsabilità è invocata non potrà mai soggiacere a una legge la cui applicabilità non era prevedibile. Di conseguenza, l'attore sarà talvolta obbligato a sottoporre la domanda alla legge interna dello Stato della sede principale dell'impresa della persona la cui responsabilità è invocata, anche se l'attore non ha assolutamente alcun legame con detto Stato.

L'articolo 8 enumera alcuni importanti problemi la cui soluzione sarà demandata alla legge dichiarata applicabile dalla Convenzione. La redazione di questo articolo dimostra chiaramente che non gli si è voluto dare un carattere limitativo; altri problemi dovranno indubbiamente essere regolati dalla legge applicabile. Ciò che risulta da questo articolo è che la Convenzione deve avere una portata assai ampia e coprire tutti o almeno la maggior parte dei problemi di responsabilità che possono presentarsi nelle cause in cui la responsabilità per il fatto dei prodotti è in gioco.

L'articolo 9 concerne il caso in cui un prodotto è introdotto sul mercato di uno Stato diverso da quello la cui legge interna è potenzialmente applicabile in base agli articoli 4, 5 e 6. In tale caso il giudice può prendere in considerazione, pur senza esservi obbligato, le regole di sicurezza di questo Stato. Va da sè che il giudice può prendere in considerazione anche le regole di sicurezza in vigore nello Stato la cui legge interna è dichiarata applicabile in base agli articoli 4, 5 e 6.

L'articolo 10, in conformità alla prassi della Conferenza de L'Aja, accorda un campo di applicazione assai stretto all'eccezione relativa all'ordine pubblico. Detto articolo prevede che l'applicazione della legge dichiarata competente dalla Convenzione può essere disattesa solo quando essa sia *manifestamente* incompatibile con l'ordine pubblico.

L'articolo 11 contiene una disposizione importante, in quanto obbliga uno Stato contraente a considerare la Convenzione come legge uniforme. In virtù di questo articolo, in effetti, uno Stato contraente è obbligato ad applicare la legge dichiarata applicabile indipendentemente da ogni condizione di reciprocità, anche se la legge applicabile non è quella di uno Stato contraente. Proprio a causa di questa disposizione l'eccezione dell'articolo 10 relativa all'ordine pubblico potrà, all'occasione, rappresentare una valvola di sicurezza assai utile.

Gli articoli 12, 13 e 14 trattano dei problemi delicati degli Stati comprendenti più unità territoriali, ciascuna delle quali ha regole proprie in materia di responsabilità per il fatto dei prodotti.

L'articolo 15 è volto ad evitare conflitti tra Convenzioni, prevedendo che la Convenzione non deroga alle Convenzioni relative a materie particolari che concernono la responsabilità per il fatto dei prodotti, alle quali gli Stati contraenti siano o diverranno Parti.

L'articolo 16 enuncia le due sole riserve che gli Stati contraenti potranno formulare aderendo alla Convenzione. A norma di questo articolo, ogni Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione: a) alle questioni di prescrizione e di decadenza; b) ai prodotti agricoli grezzi.

Gli articoli da 17 a 22, che contengono le clausole finali relative alle formalità inerenti alla firma, all'adesione e all'entrata in vigore di una Convenzione, seguono lo schema abituale dei Trattati de l'Aja.

Una sola novità di rilievo concerne l'obbligo imposto al depositario — il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi — di informare tutti i Membri della Conferenza — che abbiano o no ratificato la Convenzione — sulle firme, ratifiche, adesioni ed altre attività concernenti la Convenzione stessa (arti-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 22), codificando così una prassi già esistente.

III

L'oggetto della Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni è limitato: si tratta, come il preambolo lo indica, di facilitare l'amministrazione internazionale delle successioni favorendo in tal modo, a mezzo di disposizioni comuni, un regolamento per quanto possibile unitario della materia.

L'ambizione potrebbe sembrare modesta ma allo stato attuale delle cose si presenta assolutamente irrealizzabile l'idea di un tentativo di soluzione uniforme sulla determinazione della legge che regola le successioni in generale.

Nessuno ignora la complessità tutta particolare di questo campo del diritto internazionale privato, in cui la già grande diversità di leggi interne è complicata dalla divergenza delle disposizioni nazionali in materia di conflitti di leggi, divergenza aggravata ancora dalla varietà dei criteri di competenza giurisdizionale in vigore nei diversi Stati e dalla singolarità delle procedure e delle tradizioni amministrative o notarili.

Si è fatta perciò rapidamente luce l'idea di ricercare, su un terreno il più concreto e pratico possibile, un certo numero di soluzioni parziali nel campo dell'amministrazione (delle successioni).

La Conferenza si è perciò anzitutto ispirata alle esigenze della prassi sulle quali si era ben documentata e orientata sia attraverso la documentazione raccolta dal Bureau Permanent che dalle risposte dei Governi. Deliberatamente ci si è sforzati di dettare disposizioni comuni per i casi più frequenti, senza sforzarsi di regolarli tutti, nella considerazione che la Convenzione raggiungerebbe il suo scopo qualora riuscisse a diminuire il numero dei casi di conflitti e di amministrazioni concorrenti ed a favorire, in misura apprezzabile, una amministrazione internazionale unica soggetta ad una legge per quanto possibile unica.

Benchè la Convenzione contenga disposizioni dettagliate su non pochi problemi spe-

cifici, essa lascia all'interpretazione e al diritto interno dei Paesi contraenti il compito di regolare un certo numero di difficoltà, di cui gli autori si sono dimostrati ben coscienti ma che non hanno ritenuto così ricorrenti da giustificare l'appesantimento di un testo convenzionale già di per sé sostanzioso (46 articoli e un Allegato).

Facilitare l'amministrazione internazionale delle successioni comporta, in effetti, a norma della Convenzione, che una sola persona si vede conferito, e poi riconosciuto, il potere di amministrare, cioè di reclamare ed entrare in possesso dei beni della successione e di procedere alle diverse operazioni necessarie e conseguenti (come il pagamento dei debiti, la distribuzione dei legati e la consegna dei beni).

A tal fine si è dovuto superare un primo ostacolo, costituito dal contrasto tra i sistemi giuridici — quale quello statunitense — in cui l'amministrazione e la liquidazione delle successioni sono conferite per legge a determinate persone estranee alla successione, e i sistemi in cui gli eredi esercitano per legge anche i poteri d'amministrazione.

L'influenza dei conflitti tra sistemi ha comportato un'altra difficoltà: benchè la Convenzione non intenda armonizzare le regole di conflitti in materia di devoluzione delle successioni, né regolare la sorte finale dei beni, non si è potuto evitare di prendere in considerazione di volta in volta, sia pure marginalmente, le ripercussioni delle soluzioni di conflitti sulle disposizioni convenzionali proposte in materia di amministrazione.

L'idea madre della Convenzione è quella di un *certificato internazionale*, redatto secondo un modello unico (che comporta del resto sufficienti varianti per essere semplice) allegato alla Convenzione, certificato destinato a facilitare la prova, unicamente sul piano internazionale, della qualità della persona abilitata ad amministrare in base alla legge successoria competente, nonché della natura e della portata dei suoi poteri. Questo documento a portata internazionale, che proviene generalmente da una pubblica autorità, solleva problemi che la Convenzione tenta di risolvere tenuto conto delle esigenze pratiche, stabilendo un giudizio equilibrio tra l'efficacia internazionale del certificato, gli in-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

teressi del suo titolare e i diritti degli interessati da un lato, e le necessità di controllo dei paesi dove i beni sono situati dall'altro.

La Convenzione si divide in otto capitoli: il primo concerne il certificato internazionale, il secondo tratta del suo rilascio da parte dell'autorità competente, il terzo del suo riconoscimento nonché delle misure conservative urgenti che possono essere adottate a vantaggio della successione.

Il quarto capitolo tratta della utilizzazione e degli effetti del certificato mentre il capitolo successivo risolve i problemi relativi al suo annullamento, alla sua modificazione ed alla sospensione dei suoi effetti e delle relative conseguenze.

Un capitolo a parte concerne l'efficacia del certificato nei confronti dei beni immobili situati all'estero (articolo 30), cui fanno seguito le disposizioni di carattere generale (capitolo VII) concernenti, tra l'altro, l'uso della lingua, i criteri da adottarsi per i Paesi a sistema plurilegislativo, l'eliminazione dei conflitti tra Convenzioni.

Fanno seguito le clausole finali, redatte secondo lo schema abituale della Conferenza de l'Aja.

IV

1. — Come è noto, a seguito del dibattito svoltosi nel corso della undicesima Sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (ottobre 1968) e della decisione adottata nell'Atto finale, uno degli argomenti all'ordine del giorno della VII Conferenza concerneva il problema delle obbligazioni alimentari verso gli adulti, necessario *pendant* con le due Convenzioni concernenti gli obblighi alimentari verso i minori — legge applicabile e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni relative — concluse all'Aja rispettivamente nel 1956 e nel 1958.

Una Commissione speciale si è all'uopo riunita all'Aja, in due riprese (dicembre 1971 e marzo 1972), con l'incarico di elaborare due progetti preliminari di Convenzione in materia, concernenti i due diversi aspetti del problema da considerare, da sottoporre poi all'esame della Sessione plenaria riunitasi nell'ottobre 1972.

Senonchè nel corso della Sessione plenaria la questione relativa alla legge applicabile in materia non ha potuto avere, per mancanza di tempo, quella trattazione che l'argomento esigeva, sì che l'esame del progetto preliminare di Convenzione al riguardo è stato demandato ad una Commissione speciale riunitasi sempre all'Aja dal 19 al 28 marzo 1973.

2. — Per quel che concerne la Convenzione in esame va anzitutto osservato che, a differenza del progetto preliminare, la Convenzione è volta ad assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di qualsiasi avente diritto, sia esso minore o adulto, dal momento che, per decisione unanime della 3^a Commissione della Sessione plenaria, incaricata dell'esame dei detti progetti preliminari, la nuova Convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati che ne sono parte, la Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958.

È sembrato infatti necessario non escludere i minori dai maggiori vantaggi che la nuova Convenzione, alla luce delle esperienze maturate con la precedente e dell'evolversi della legislazione in relazione ai tempi, riconosce al creditore di alimenti.

3. — La Convenzione è infatti diretta a far riconoscere, reciprocamente nei rispettivi Stati, alle decisioni dichiarate esecutive in uno Stato, gli stessi effetti delle decisioni emesse dagli organi competenti di quest'ultimo. Le condizioni del riconoscimento e la procedura per il riconoscimento sono state notevolmente semplificate rispetto alle norme vigenti in materia nei rispettivi Stati ed anche rispetto alle norme contenute in altre Convenzioni bilaterali.

È da notare che si è usata l'espressione « decisioni » in senso ampio, comprensivo non solo delle decisioni giudiziarie ma anche di quelle amministrative, dato che in molti Stati (Paesi scandinavi, Austria, Svizzera) le autorità amministrative sono competenti ad emettere provvedimenti in materia di obbligazioni alimentari.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Benchè la presente Convenzione sia in un certo senso complementare alle altre sui conflitti di legge in materia di obbligazioni alimentari (e qui si include anche quella *in fieri* concernente gli adulti), il suo contenuto per quanto concerne la materia delle obbligazioni alimentari è più ampio.

Mentre, infatti, la Convenzione del 1956 sui conflitti di legge concerne le obbligazioni alimentari verso i figli legittimi, non legittimi o adottivi, non coniugati e di età inferiore agli anni 21, ed il progetto preliminare di prossimo esame parla di adulti (ivi compresi i minori degli anni 21 coniugati o che siano stati coniugati), la Convenzione di esecuzione concerne le decisioni relative alle obbligazioni alimentari verso ogni creditore di alimenti. Quindi, la Convenzione riguarda sia le decisioni emanate in applicazione delle norme delle Convenzioni sui conflitti sia altre decisioni anche emanate in base alla sola *lex fori* per mancanza di qualsiasi elemento di estraneità.

In conformità allo spirito della Convenzione, diretta a migliorare e non ad aggravare la situazione del creditore di alimenti, si è stabilito che le norme della Convenzione non impediranno al detto creditore di invocare ogni altra disposizione applicabile alla esecuzione delle decisioni in materia di alimenti, sia in virtù della legge interna del Paese in cui ha sede l'autorità dell'esecuzione, sia ai sensi di altre convenzioni in vigore tra gli Stati contraenti.

4. — Si è cercato di ridurre quanto più possibile le condizioni per il riconoscimento. Esse si trovano indicate nell'articolo 4. Per tale articolo dovranno essere dichiarate esecutive le decisioni che rispondono alle seguenti condizioni:

a) che l'autorità che ha deciso sia competente in virtù della Convenzione.

Si è usata l'espressione « autorità » a preferenza di altre più specifiche, in quanto, come si è detto, la Convenzione concerne anche le decisioni di autorità amministrative sugli Stati in cui ciò sia possibile;

b) che la decisione abbia acquistato la forza della cosa giudicata nello Stato in cui

è stata resa; tuttavia, le decisioni esecutive in via provvisoriale e le misure provvisoriali saranno, sebbene suscettibili di ricorso, dichiarate esecutorie dall'autorità dell'esecuzione se corrispondenti decisioni possono essere rese ed eseguite nello Stato della esecuzione.

Tuttavia il riconoscimento o l'esecuzione potranno essere rifiutati, oltre che nel caso di manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico richiesto (articolo 5, n. 1), o di decisione derivante da una frode processuale (articolo 5, n. 2):

a) in caso di decisione emessa in contumacia se, date le circostanze della causa, la autorità chiamata a dichiarare esecutiva la decisione straniera ritenga che la parte rimasta contumace senza propria colpa non abbia avuto conoscenza della procedura o non abbia potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per predisporre la propria difesa (articolo 6);

b) qualora un giudizio fra le medesime parti ed avente lo stesso oggetto sia pendente davanti ad una Autorità dello Stato richiesto, investito per primo (articolo 5, numero 3), o qualora la decisione sia contraria ad altra decisione resa tra le medesime parti e sullo stesso oggetto, sia nello Stato in cui viene richiesta la procedura di *exequatur*, sia in un altro Stato, allorchè — in questo secondo caso — la decisione contenga le condizioni necessarie al suo riconoscimento ed alla sua esecuzione previste nello Stato richiesto (articolo 5, n. 4).

In tal modo viene disciplinato il delicato problema della litispendenza all'estero nei giudizi di delibrazione e cioè del problema concernente la prevalenza da dare alla decisione straniera da delibare o al giudizio nazionale sul merito, eventualmente iniziato da una delle parti nello Stato della esecuzione prima del riconoscimento della decisione straniera.

Con la formula su riportata si è risolto il dubbio circa il momento da tener presente nella determinazione della litispendenza nel senso che, in sede di esecuzione della decisione straniera, si debba considerare preva-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lente la decisione straniera anzichè una procedura nazionale sul merito eventualmente pendente; semprechè la decisione straniera sia stata pronunziata (s'intende all'estero) prima dell'eventuale instaurazione di altra procedura sul merito nello Stato dell'esecuzione e non si sia già avuta una decisione nazionale anche se non passata in cosa giudicata.

Gli articoli 7 ed 8 determinano quali debbano considerarsi, ai fini della Convenzione, le autorità competenti ad emanare le decisioni in materia di alimenti.

Sono competenti le autorità del Paese in cui la decisione è stata pronunziata:

1) qualora vuoi il debitore vuoi il creditore di alimenti vi avevano la residenza abituale al momento in cui la domanda è stata introdotta;

2) qualora debitore e creditore di alimenti avevano la nazionalità di detto Paese al momento in cui la domanda è stata introdotta;

3) qualora il convenuto ne abbia accettato espressamente o implicitamente la competenza difendendosi nel merito senza eccepire l'incompetenza.

Con l'adozione dei citati criteri si è felicemente conclusa la disputa che ha visto divisi in due fazioni pressochè numericamente uguali i cosiddetti « manciniani », fautori cioè della teoria del Mancini sul principio di nazionalità ed i seguaci della teoria più attuale che si riallaccia al principio della residenza abituale quale criterio di collegamento in materia di conflitto di leggi.

5. — L'attribuzione della competenza anche al foro dell'istante trova un precedente nella Convenzione tra i Paesi della Comunità economica europea che regola i criteri di competenza diretta e indiretta (esecuzione e riconoscimento delle sentenze).

Dopo molte discussioni è stata unanimemente accettata la competenza del foro dell'istante, sostenuta dai seguenti argomenti:

1) che una convenzione di esecuzione che escludesse la cosiddetta competenza internazionale del foro dell'istante offrirebbe

un interesse limitato, in quanto l'istante (di regola il creditore di alimenti) sarebbe costretto a portare l'azione davanti al giudice del convenuto;

2) poichè le Convenzioni sui conflitti di legge in materia di obbligazioni alimentari hanno prescelto la legge interna della residenza abituale del creditore di alimenti in quanto questa permette di meglio valutare i bisogni di detto creditore, sembra logico di riconoscere la competenza del foro della residenza abituale del creditore di alimenti, in quanto il giudice della residenza abituale è il più idoneo a valutare i bisogni dell'alimentando alla stregua della legge di residenza dello stesso,

3) che molti Stati avrebbero potuto essere dissuasi dall'accettare le convenzioni sui conflitti di legge che accolgono, per la disciplina sostanziale, la legge della residenza abituale del creditore di alimenti, di regola attore, se, negandosi la competenza del foro dell'attore, ne fosse derivato, per il gioco delle norme delle diverse convenzioni, che il giudice, quello della residenza abituale del convenuto, avrebbe dovuto di regola applicare una legge straniera, e cioè la legge della residenza abituale del creditore di alimenti ed attore

6. — Poichè la Convenzione incide su delicate norme concernenti i limiti della giurisdizione e la cosiddetta competenza internazionale e può anche riflettersi, per quanto si è detto precedentemente, su norme che concernono la competenza delle autorità amministrative, si è limitata la possibilità di adesione da parte di Stati non membri della Conferenza, condizionandola alla mancanza di una esplicita opposizione da parte di uno o più Stati che abbiano ratificato la Convenzione.

Quanto alla procedura per il riconoscimento, l'articolo 13 stabilisce il principio comunemente accolto anche nelle norme di diritto generale ed in altre convenzioni, per il quale il procedimento di *exequatur* è regolato dalla legge dello Stato in cui si chiede il riconoscimento, salvo che la Convenzione disponga altrimenti

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è, inoltre, stabilito (articolo 17) che la parte che vuole avvalersi di una decisione deve produrne copia autentica nonché i documenti atti a dimostrare che la decisione straniera è passata in giudicato o è comunque esecutiva nel Paese in cui venne emessa e, in caso di decisione emessa in contumacia, che l'atto introduttivo contenente gli elementi essenziali della domanda è stato regolarmente notificato secondo le norme di quel Paese.

7. — L'articolo 11 stabilisce che se la decisione, di cui è demandata l'esecuzione, ha disposto la prestazione degli alimenti per pagamenti periodici, l'esecuzione sarà accordata tanto per i pagamenti già scaduti che per i pagamenti da scadere.

Con ciò si è risolta in senso affermativo la questione, che altrimenti in alcuni Paesi dovrebbe risolversi in senso contrario in base alle loro norme di diritto interno, della eseguibilità di decisioni straniere revocabili o contenenti condanne al pagamento di una somma non dovuta interamente al momento della decisione ma in un momento successivo.

8. — Gli articoli 15 e 16 prevedono esenzioni e facilitazioni in favore delle parti. Malgrado che le materie dell'assistenza giudiziaria gratuita e della *cautio judicatum solvi* fossero già regolate dalle Convenzioni dell'Aja del 17 luglio 1905 e del 1º marzo 1954 relative alla procedura civile, è sembrato utile inserire nella Convenzione delle norme in proposito perchè le parti della nuova Convenzione potrebbero non essere parti delle citate Convenzioni. Si è così stabilito con l'articolo 15 che la parte ammessa alla assistenza giudiziaria totale o parziale nel Paese in cui la decisione è stata resa godrà dell'assistenza la più favorevole prevista dalle norme del Paese ove si svolge la procedura di esecuzione.

Per assicurare poi l'esecuzione nel modo più rapido e meno costoso si è stabilito con l'articolo 16 che nella procedura prevista dalla Convenzione non può applicarsi la *cautio judicatum solvi*.

I documenti previsti sono inoltre dispensati da visti e legalizzazioni (articolo 17, ultimo comma).

All'articolo 22 è disposto che gli Stati contraenti si obbligano a facilitare il trasferimento delle divise necessarie per il pagamento delle obbligazioni alimentari verso i relativi creditori.

Per risolvere, poi, eventuali questioni di diritto transitorio si è espressamente stabilito all'articolo 24 che la Convenzione si applica anche alle decisioni rese prima della sua entrata in vigore, limitandosene tuttavia l'esecuzione ai pagamenti in scadenza dopo la sua entrata in vigore.

9. — Le principali innovazioni, rispetto alla Convenzione del 1958 relativa ai minori, consistono:

1) nell'estensione del riconoscimento o dell'esecuzione alle transazioni intervenute tra le parti interessate davanti alle autorità competenti a decidere in materia d'obbligazioni alimentari (articolo 1, secondo comma);

2) nell'estensione alle istituzioni pubbliche del diritto di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in loro favore nei confronti del debitore d'alimenti al quale si sono surrogate nella prestazione alimentare verso il creditore, e sempre che l'esistenza di un'obbligazione alimentare tra il debitore ed il creditore in questione sia ammessa dalla legge interna designata dalle norme di diritto internazionale privato del Paese in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono domandate (articolo 18);

3) nell'estensione alle istituzioni pubbliche del diritto di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione resa tra creditore e debitore di alimenti, sempre che le stesse siano abilitate a sostituirsi al creditore d'alimento nella richiesta di riconoscimento ed esecuzione in base alla legge dalla quale dette istituzioni sono rette (articolo 19).

Concludendo, dall'esame analitico delle norme contenute nel testo risulta che questo, oltre ad apportare delle semplificazioni in relazione alle norme di diritto generale, si è

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche discostato da alcuni principi concorrenti la deliberazione delle sentenze straniere.

Tra l'altro, è possibile, secondo il testo, il riconoscimento anche di decisioni non giudiziarie e di decisioni provvisoriali. Queste deroghe non sembrano, però, così gravi da indurre a sconsigliare la ratifica italiana a questa Convenzione, intesa a facilitare lo adempimento delle obbligazioni alimentari.

Più attento esame merita l'altra deroga che concerne il requisito della cosiddetta competenza internazionale del giudice straniero. Come è noto, la cosiddetta competenza internazionale è individuata con riferimento ai criteri di giurisdizione del giudice italiano rispetto allo straniero. Ora, la giurisdizione rispetto allo straniero è stabilita in base a criteri che tengono conto della situazione del convenuto straniero essendo irrilevante la cittadinanza italiana o straniera dell'attore.

Senonchè, le ragioni che hanno determinato la Conferenza ad accogliere questa deroga, e che sono state in precedenza ricordate, risultano convincenti

V

Il titolo della Convenzione, pur senza definire con precisione l'oggetto e lo scopo del nuovo strumento internazionale, li indica tuttavia a sufficienza: il testo convenzionale intende risolvere i conflitti di legge in materia di obbligazioni alimentari. Naturalmente non tutte le obbligazioni alimentari, come si evince dal primo capitolo, che traccia i limiti *ratione materiae* della Convenzione.

La Convenzione sulla legge applicabile consta di un preambolo, di una parte dispositiva divisa in quattro capitoli e di una formula protocollare finale.

L'obbiettivo cui si tende è visibile sin dal preambolo: unificare, cioè, le norme sui conflitti di leggi sulla subietta materia.

È parimenti annunziata la volontà degli autori della Convenzione di armonizzare le disposizioni a proposito delle obbligazioni alimentari verso gli adulti con quelle della

Convenzione del 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i minori.

Contrariamente alla Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari la Convenzione in esame non fa alcuna menzione, sul preambolo del carattere di reciprocità delle disposizioni convenzionali; in effetti, come si vedrà, gli autori hanno dato alla stessa una portata universale (nel senso che la legge applicabile, per il gioco delle regole fissate, può essere quella di qualsiasi Paese, indipendentemente dall'esser quest'ultimo parte della Convenzione).

Il primo capitolo è consacrato alle norme sul campo di applicazione della Convenzione, il secondo a quelle sulla legge applicabile, ed il terzo e quarto, rispettivamente, alle disposizioni diverse ed a quelle finali.

In particolare, l'articolo 1 enumera le obbligazioni alimentari coperte dalla Convenzione, e cioè quelle derivanti da relazione di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, ivi comprese quelle verso i figli non legittimi.

L'articolo 2, primo comma, nell'enunciare il principio secondo il quale la Convenzione si limita a regolare i conflitti di leggi in materia di obbligazioni alimentari (quelle elencate all'articolo 1) chiarisce che le decisioni pronunziate sulla subietta materia in applicazione della Convenzione non pregiudicano l'esistenza di un rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità tra i soggetti attivi e passivi delle obbligazioni alimentari. In altre parole sarà in base ad altri criteri e ad altre norme che il giudice, qualora si presentasse, dovrà risolvere la questione pregiudiziale relativa all'esistenza del rapporto dal quale discende l'obbligazione alimentare.

L'obbligazione alimentare è perciò eretta a categoria autonoma di collegamento, separata, in particolare, dallo *status* personale.

Il secondo comma dell'articolo 2 precisa ancora che la portata delle decisioni rese in applicazione delle disposizioni convenzionali «è limitata alla parte alimentare di dette decisioni». Nessuno, pertanto, potrebbe invocarle per sostenere l'esistenza di un rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 3 adotta la soluzione universalista cui si è già accennato. Le regole di conflitto contenute nella Convenzione sono prive dell'elemento di reciprocità e destinate ad una applicazione generale. A questa soluzione ardita si è giunti in considerazione soprattutto del fatto che non si vedeva ben chiaro perchè ciascun Paese membro della Conferenza si assumesse il rischio di applicare la legge di un altro Paese membro, magari del tutto differente dalla propria, e non anche quella di altri Paesi. Qualora peraltro la legge applicabile dovesse essere contraria alle concezioni sociali, politiche, morali ed economiche del Paese ove è instaurata la controversia, la parte potrà sempre invocare l'eccezione relativa al contrasto con l'ordine pubblico (vedi articolo 11).

Gli articoli da 4 a 11 concernono, come si è detto, la legge applicabile quale criterio di collegamento principale è stata scelta la legge interna dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti (articolo 4).

Benchè detto criterio veda riconosciuto un posto preponderante, gli autori della Convenzione si sono ben guardati dal renderlo esclusivo.

Un doppio sistema sussidiario prevede infatti l'applicazione da un lato (articolo 5) della legge nazionale comune delle parti, qualora posseggano la medesima nazionalità (quando il creditore di alimenti non possa ottenerli invocando il criterio principale) e dall'altro (articolo 6) della legge interna dell'autorità giudiziaria od amministrativa adi-

ta (quando il creditore di alimenti non possa ottenerli invocando la legge nazionale comune).

Sono poi regolati i rapporti tra collaterali ed affini (articolo 7) nonchè tra coniugi divorziati, separati o il cui matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato.

Una innovazione rispetto alle precedenti Convenzioni in materia è costituita dal diritto, affermato nell'articolo 9, di una istituzione *pubblica* di ottenere dal debitore di alimenti il rimborso (nei limiti fissati dall'articolo 10, n. 3) delle prestazioni effettuate al creditore.

Caso assai frequente nei Paesi in cui gli indigenti sono assistiti da pubbliche istituzioni il cui diritto a surrogarsi al creditore per quanto elargitogli, qualora esista un debitore di alimenti, sembra fuori discussione.

L'articolo 10 regola il campo della legge applicabile, stabilendo cioè la materia governata dalla legge applicabile, mentre l'articolo 11 contiene la già citata eccezione relativa all'ordine pubblico.

Il capitolo terzo, sulle « disposizioni diverse », regola i conflitti transitori di diritto internazionale privato (articolo 12), le riserve ammesse (articoli 13, 14 e 15), la situazione dei Paesi a pluralismo personale o a pluralismo territoriale (articoli 16 e 17), i conflitti di Convenzioni (articolo 18).

Le disposizioni finali, contenute nel quarto capitolo, ricalcano le clausole di stile usuale della Conferenza dell'Aja.

L'Italia ha firmato le cinque Convenzioni di cui trattasi in data 6 febbraio 1975.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:

- 1) Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
- 2) Convenzione sulla legge applicabile alla responsabilità per danni causati da prodotti, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
- 3) Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
- 4) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
- 5) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 38, 20, 44, 35 e 25 di dette Convenzioni.

**CONVENTION SUR L'OBTENTION DES PREUVES
A L'ÉTRANGER EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE**

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant faciliter la transmission et l'exécution des commissions rogatoires et promouvoir le rapprochement des diverses méthodes qu'ils utilisent à ces fins,

Soucieux d'accroître l'efficacité de la coopération judiciaire mutuelle en matière civile ou commerciale,

Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I

COMMISSIONS ROGATOIRES

Article premier

En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires.

Un acte d'instruction ne peut pas être demandé pour permettre aux parties d'obtenir des moyens de preuves qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future.

L'expression « autres actes judiciaires » ne vise ni la signification ou la notification d'actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d'exécution.

Article 2

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution. L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis.

Les commissions rogatoires sont transmises à l'Autorité centrale de l'Etat requis sans intervention d'une autre autorité de cet Etat.

Article 3

La commission rogatoire contient les indications suivantes:

- a) l'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise;
- b) l'identité et l'adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
- c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;
- d) les actes d'instruction ou autres actes judiciaires à accomplir.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre:

- e) les nom et adresse des personnes à entendre;
- f) les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues;
- g) les documents ou autres objets à examiner;
- h) la demande de recevoir la deposition sous serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l'indication de la formule à utiliser;
- i) les formes spéciales dont l'application est demandée conformément à l'article 9.

La commission rogatoire mentionne aussi, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 11.

Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

Article 4

La commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise ou accompagnée d'une traduction faite dans cette langue.

Toutefois, chaque Etat contractant doit accepter la commission rogatoire redigée en langue française ou anglaise, ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, à moins qu'il ne s'y soit opposé en faisant la réserve prévue à l'article 33.

Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter les commissions rogatoires dans l'une de ces langues pour l'ensemble de son territoire, doit faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la commission rogatoire doit être rédigée ou traduite en vue de son exécution dans les parties de son territoire qu'il a déterminées. En cas d'inobservation sans justes motifs de l'obligation découlant de cette déclaration, les frais de la traduction dans la langue exigée sont à la charge de l'Etat requérant.

Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux alinéas précédents dans lesquelles la commission rogatoire peut être adressée à son Autorité centrale.

Toute traduction annexée à une commission rogatoire doit être certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux Etats.

Article 5

Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.

Article 6

En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire est transmise d'office et sans retard à l'autorité judiciaire compétente du même Etat suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Article 7

L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

y assister. Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requérante en a fait la demande.

Article 8

Tout Etat contractant peut déclarer que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. Cette mesure peut être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant.

Article 9

L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire, applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques.

La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence.

Article 10

En exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans les cas et dans la même mesure où elle y serait obligée pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formulée à cet effet par une partie intéressée.

Article 11

La commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies:

- a) soit par la loi de l'Etat requis;
- b) soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise.

En outre, tout Etat contractant peut déclarer qu'il reconnaît de telles dispenses et interdictions établies par la loi d'autres Etats que l'Etat requérant et l'Etat requis, dans la mesure spécifiée dans cette déclaration.

Article 12

L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où:

- a) l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; ou
- b) l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité requérante.

Article 13

Les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire sont transmises par l'autorité requise à l'autorité requérante par la même voie que celle utilisée par cette dernière.

Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées.

Article 14

L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit.

Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant, conformément à l'article 9, alinéa 2.

L'autorité requise, dont la loi laisse aux parties le soin de réunir les preuves et qui n'est pas en mesure d'exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l'autorité requérante. En demandant celui-ci, l'autorité requise indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement implique pour l'autorité requérante l'obligation de rembourser ces frais. A défaut de celui-ci, l'autorité requérante n'est pas redevable de ces frais.

Chapitre II

OBTENTION DES PREUVES PAR DES AGENTS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES ET PAR DES COMMISSAIRES

Article 15

En matière civile ou commerciale, un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction ne visant que les ressortissants d'un Etat qu'il représente et concernant une procédure engagée devant un tribunal dudit Etat.

Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que cet acte ne peut être effectué que moyennant l'autorisation accordée sur demande faite par cet agent ou en son nom par l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant.

Article 16

Un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut en outre procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction visant les ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'il représente:

a) si une autorité compétente désignée par l'Etat de résidence a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier, et

b) s'il respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation.

Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable.

Article 17

En matière civile ou commerciale, toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire, peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un Etat contractant à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un autre Etat contractant:

- a) si une autorité compétente désignée par l'Etat de l'exécution a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier, et
- b) si elle respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation.

Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable.

Article 18

Tout Etat contractant peut déclarer qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée par ledit Etat, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute condition que l'Etat déclarant juge convenable d'imposer.

Lorsque l'autorité compétente fait droit à la requête, elle applique les moyens de contrainte appropriées et prévus par sa loi interne.

Article 19

L'autorité compétente, en donnant l'autorisation prévue aux articles 15, 16 et 17 ou dans l'ordonnance prévue à l'article 18, peut déterminer les conditions qu'elle juge convenables, relatives notamment aux heure, date et lieu de l'acte d'instruction. Elle peut de même demander que ces heure, date et lieu soient notifiés au préalable et en temps utile; en ce cas, un représentant de ladite autorité peut être présent à l'acte d'instruction.

Article 20

Les personnes visées par un acte d'instruction prévu dans ce chapitre peuvent se faire assister par leur conseil.

Article 21

Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17:

a) il peut procéder à tout acte d'instruction qui n'est pas incompatible avec la loi de l'Etat de l'exécution ou contraire à l'autorisation accordée en vertu desdits articles et recevoir, dans les mêmes conditions, une déposition sous serment ou avec affirmation;

b) à moins que la personne visée par l'acte d'instruction ne soit ressortissante de l'Etat dans lequel la procédure est engagée, toute convocation à comparaître ou à participer à un acte d'instruction est rédigée dans la langue du lieu où l'acte d'instruction doit être accompli, ou accompagnée d'une traduction dans cette langue;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) la convocation indique que la personne peut être assistée de son conseil, et, dans tout Etat qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 18, qu'elle n'est pas tenue de comparaître ni de participer à l'acte d'instruction;

d) l'acte d'instruction peut être accompli suivant les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure est engagée, à condition qu'elles ne soient pas interdites par la loi de l'Etat de l'exécution;

e) la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l'article 11.

Article 22

Le fait qu'un acte d'instruction n'ait pu être accompli conformément aux dispositions du présent chapitre en raison du refus d'une personne d'y participer, n'empêche pas qu'une commission rogatoire soit adressée ultérieurement pour le même acte, conformément aux dispositions du chapitre premier.

Chapitre III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

Tout Etat contractant peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du *Common Law* sous le nom de « pre-trial discovery of documents ».

Article 24

Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent toujours être transmises à l'Autorité centrale.

Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.

Article 25

Tout Etat contractant, dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, peut désigner les autorités de l'un de ces systèmes, qui auront compétence exclusive pour l'exécution des commissions rogatoires en application de la présente Convention.

Article 26

Tout Etat contractant, s'il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut inviter l'Etat requérant à rembourser les frais d'exécution de la commission rogatoire et concernant la signification ou la notification à comparaître, les indemnités dues à la personne qui fait la déposition et l'établissement du procès-verbal de l'acte d'instruction.

Lorsqu'un Etat a fait usage des dispositions de l'alinéa précédent, tout autre Etat contractant peut inviter cet Etat à rembourser les frais correspondants.

Article 27

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à ce qu'un Etat contractant:

- a) déclare que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par d'autres voies que celles prévues à l'article 2;
- b) permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, d'exécuter les actes auxquels elle s'applique dans des conditions moins restrictives;
- c) permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, des méthodes d'obtention de preuves autres que celles prévues par la présente Convention.

Article 28

La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger:

- a) à l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires;
- b) à l'article 4, en ce qui concerne l'emploi des langues;
- c) à l'article 8, en ce qui concerne la présence de magistrats à l'exécution des commissions rogatoires;
- d) à l'article 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de déposer;
- e) à l'article 13, en ce qui concerne la transmission des pièces constatant l'exécution;
- f) à l'article 14, en ce qui concerne le règlement des frais;
- g) aux dispositions du chapitre II.

Article 29

La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 8 à 16 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou l'autre de ces Conventions.

Article 30

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention de 1905, ni de l'article 24 de celle de 1954.

Article 31

Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.

Article 32

Sans préjudice de l'application des articles 29 et 31, la présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

Article 33

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, a la faculté d'exclure en tout ou en partie l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4, ainsi que du chapitre II. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification du retrait.

Lorsqu'un Etat aura fait une réserve, tout autre Etat affecté par celle-ci peut appliquer la même règle à l'égard de l'Etat qui a fait la réserve.

Article 34

Tout Etat peut à tout moment retirer ou modifier une déclaration.

Article 35

Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux articles 2, 8, 24 et 25.

Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:

- a) la désignation des autorités auxquelles les agents diplomatiques ou consulaires doivent s'adresser en vertu de l'article 16 et de celles qui peuvent accorder l'autorisation ou l'assistance prévues aux articles 15, 16 et 18;
- b) la désignation des autorités qui peuvent accorder au commissaire l'autorisation prévue à l'article 17 ou l'assistance prévue à l'article 18;
- c) les déclarations visées aux articles 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 et 27;
- d) tout retrait ou modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus;
- e) tout retrait de réserves.

Article 36

Les difficultés qui s'élèveraient entre les Etats contractants à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique.

Article 37

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 38

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 37, alinéa 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 39

Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de la Conférence ou de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour Internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 38, alinéa premier.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d'adhésion.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Pays-Bas; celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation.

Article 40

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble de territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 41

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, conformément à l'article 38, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 42

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 37, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 39:

a) les signatures et ratifications visées à l'article 37;

b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 38, alinéa premier;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) les adhésions visées à l'article 39 et la date à laquelle elles auront effet;
- d) les extensions visées à l'article 40 et la date à laquelle elles auront effet;
- e) les désignations, réserves et déclarations mentionnées aux articles 33 et 35;
- f) les dénonciations visées à l'article 41, alinéa 3.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à la Haye, le 18 mars 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Pour la République Fédérale d'Allemagne :

Sous réserve de la ratification

(s.) HANS ARNOLD

Pour l'Autriche :

Pour la Belgique :

Pour le Canada :

Pour le Danemark :

Pour l'Espagne :

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

Pour la Finlande :

Pour la France :

Pour la Grèce :

Pour l'Irlande :

Pour Israël :

Pour l'Italie :

ANTONINO MOROZZO DELLA ROCCA

6 février 1975

Pour le Japon :

Pour le Luxembourg :

Pour la Norvège .

(s.) G. ROGSTAD

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pour les Pays-Bas :

Pour le Portugal :

(s.) CONSTANTINO RIBEIRO VAZ

Ad Referendum - Au moment de la ratification seront faites des réserves et déclarations jugées nécessaires et permises par la présente Convention

Pour la République Arabe Unie :

Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

(s.) EDWARD TOMKINS

Pour la Suède :

Pour la Suisse :

Pour la Tchécoslovaquie :

Pour la Turquie :

Pour la Yougoslavie :

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.*

CONVENZIONE SULL'ASSUNZIONE ALL'ESTERO
DELLE PROVE IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Desiderando facilitare la trasmissione e l'esecuzione delle Commissioni rogatorie nonché promuovere l'armonizzazione dei diversi metodi che utilizzano a tali fini,

Desiderando migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria reciproca in materia civile o commerciale,

Hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I

COMMISSIONI ROGATORIE

Articolo 1

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente può, in materia civile o commerciale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, chiedere a mezzo di rogatoria all'autorità competente di uno altro Stato contraente di compiere ogni atto d'istruttoria, nonché ogni altro atto giudiziario.

Non può essere richiesto un atto di istruttoria per permettere alle parti di ottenere mezzi di prova che non siano destinati ad essere utilizzati in un procedimento in corso o futuro.

L'espressione «altri atti giudiziari» non comprende né la presentazione o la notifica di atti giudiziari, né le misure cautelative o esecutive.

Articolo 2

Ogni Stato contraente nomina una autorità centrale che si assume l'incarico di ricevere le rogatorie provenienti da una autorità giudiziaria di un altro Stato contraente e di trasmetterle all'autorità competente ai fini dell'esecuzione. L'autorità centrale è organizzata a seconda delle modalità previste dallo Stato richiesto.

Le rogatorie vengono trasmesse all'autorità centrale dello Stato richiesto senza l'intervento di una altra autorità di tale Stato.

Articolo 3

L'atto rogatorio deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'autorità richiedente e, se possibile, l'autorità richiesta;
- b) l'identità e l'indirizzo delle parti e, ove occorra, dei loro rappresentanti;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;
- d) gli atti d'istruttoria o gli altri atti giudiziari, da compiere.

Ove occorra, l'atto rogatorio deve anche contenere:

- e) il nome e l'indirizzo delle persone da interrogare;
- f) le domande da rivolgere alle persone da interrogare o i fatti sui quali devono essere interrogate;
- g) i documenti o gli altri oggetti da ispezionare;
- h) la precisazione se la deposizione debba essere fatta sotto giuramento o con una semplice affermazione e, ove occorra, l'indicazione della formula da usare all'uopo;
- i) ogni forma speciale la cui applicazione sia richiesta in conformità dell'articolo 9.

Nell'atto rogatorio possono anche venir citati, se del caso, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 11.

Non può essere richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 4

L'atto rogatorio deve essere redatto nella lingua dell'autorità richiesta o accompagnato da una traduzione in tale lingua.

Tuttavia, ogni Stato contraente deve accettare l'atto rogatorio redatto in lingua francese o inglese o accompagnato da una traduzione in una di tali lingue, a meno che non vi si sia opposto formulando la riserva prevista dall'articolo 33.

Ogni Stato contraente che abbia più lingue ufficiali e non possa, per motivi di diritto interno, accettare le rogatorie in una di tali lingua per il suo intero territorio, deve far conoscere, a mezzo di dichiarazione, la lingua in cui l'atto rogatorio deve essere redatto o tradotto in vista della sua esecuzione nelle parti del proprio territorio che abbia indicato. In caso di mancata osservanza, senza validi motivi, dell'obbligo derivante da tale dichiarazione, le spese di traduzione nella lingua voluta, sono a carico dello Stato richiedente.

Ogni Stato contraente può, mediante una dichiarazione in tal senso, far conoscere la lingua o le lingue diverse da quelle previste dai precedenti capoversi nelle quali l'atto rogatorio può essere inviato alla propria Autorità centrale.

Ogni traduzione allegata ad un atto rogatorio deve essere certificata conforme, o da un agente diplomatico o consolare, o da un traduttore giurato, oppure da ogni altra persona autorizzata a tal fine in uno dei due Stati.

Articolo 5

Quando l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non siano state rispettate, è tenuta ad informarne immediatamente l'autorità dello Stato richiedente che le ha trasmesso la rogatoria, precisando quali sono le obiezioni alla richiesta stessa.

Articolo 6

In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, l'atto rogatorio viene trasmesso d'ufficio e senza indugio all'autorità dello Stato che in base alle norme stabilite dalla legislazione di quest'ultimo è competente in materia.

Articolo 7

L'Autorità richiedente è informata, se lo richiede, della data e del luogo in cui avrà luogo il procedimento, affinché le parti interessate e, se del caso, i loro rappresentanti possano assistervi. Tale comunicazione deve essere indirizzata direttamente alle suddette parti, quando l'autorità richiedente ne faccia richiesta o ai loro rappresentanti.

Articolo 8

Ogni Stato contraente può dichiarare che magistrati dell'Autorità richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all'esecuzione di una rogatoria. Tale misura può essere soggetta alla previa approvazione dell'Autorità competente indicata dallo Stato dichiarante.

Articolo 9

L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione di una rogatoria, applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire.

Tuttavia, si potrà accondiscendere alla richiesta dell'autorità richiedente, di seguire un metodo particolare di procedura ove questo non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, o che la sua applicazione non sia possibile, sia a motivo degli usi giudiziari interni dello Stato richiesto, sia per difficoltà d'ordine pratico.

La rogatoria dovrà essere eseguita d'urgenza.

Articolo 10

Nell'eseguire una rogatoria, l'autorità richiesta applica i mezzi di costrizione appropriati e previsti dal proprio diritto interno, per quel caso, e nella stessa misura in cui vi sarebbe obbligata in caso di esecuzione di un ordine emesso dalle autorità dello Stato richiesto o di una domanda formulata a tal fine da una parte interessata.

Articolo 11

La rogatoria non viene eseguita se la persona interessata rifiuta di deporre in quanto abbia il privilegio o l'obbligo di rifiutarsi, in base:

- a) sia alla legge dello Stato richiesto;
- b) sia alla legge dello Stato richiedente e detto privilegio od obbligo siano stati specificati nell'atto rogatorio o, se del caso, attestati dall'autorità richiedente a richiesta dell'autorità richiesta.

Inoltre, ogni Stato contraente può dichiarare di riconoscere tali privilegi ed obblighi stabiliti dalla legge di Stati diversi dallo Stato richiedente e dallo Stato richiesto, nella misura specificata in tale dichiarazione.

Articolo 12

L'esecuzione della rogatoria può essere rifiutata soltanto se:

- a) l'esecuzione, nello Stato richiesto, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario, oppure

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) lo Stato richiesto la ritiene di natura tale da recare pregiudizio alla propria sovranità o alla propria sicurezza.

L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivedichi l'esclusiva competenza giudiziaria nella questione in causa o che non conosca i mezzi giuridici corrispondenti all'oggetto della domanda proposta all'Autorità richiedente.

Articolo 13

I documenti attestanti l'esecuzione di una rogatoria sono trasmessi dall'autorità richiesta all'autorità richiedente attraverso gli stessi canali utilizzati da quest'ultima.

Quando la rogatoria non viene eseguita, in tutto o in parte, l'autorità richiedente ne viene immediatamente informata per la stessa via e gliene vengono comunicati i motivi.

Articolo 14

L'esecuzione di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o diritti qualunque sia la loro natura.

Tuttavia, lo Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate agli esperti ed agli interpreti nonché delle spese risultanti dall'applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente, in conformità del comma 2 dell'articolo 9.

L'autorità richiesta, la cui legislazione lascia alle parti la cura di raccogliere le prove e che non sia in grado di eseguire essa stessa la rogatoria, può incaricare una persona abilitata a tal fine, previo il consenso dell'autorità richiedente. Nel richiedere tale consenso, l'autorità richiesta indica l'ammontare approssimativo delle spese che deriveranno da tale intervento. Il consenso implica l'obbligo di rimborsare le spese da parte dell'autorità richiedente. In mancanza di esso, l'autorità richiedente non è tenuta a pagare dette spese.

Capitolo II

OTTENIMENTO DI PROVE DA PARTE DI AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI E DA PARTE DI COMMISSARI

Articolo 15

Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può procedere, in materia civile o commerciale, e senza fare uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante unicamente i cittadini di uno Stato che egli rappresenta e concernente un procedimento iniziato avanti un tribunale del detto Stato.

Ogni Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale atto può avvenire soltanto previa autorizzazione accordata su domanda fatta da tale agente od a suo nome, all'autorità competente designata dallo Stato dichiarante.

Articolo 16

Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può inoltre procedere, senza far uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante i cittadini dello Stato di residenza o

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di uno Stato terzo, e concernente un procedimento iniziato dinanzi ad un Tribunale di uno Stato da lui rappresentato:

- a) se una autorità competente designata dallo Stato di residenza ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale che per ogni singolo caso, e
- b) se egli rispetta le condizioni fissate dall'autorità competente nell'autorizzazione.

Ogni Stato contraente può dichiarare che gli atti istruttori previsti da questo articolo possono essere compiuti senza la sua previa autorizzazione.

Articolo 17

In materia civile o commerciale, ogni persona regolarmente designata a tale scopo quale commissario, può procedere, senza ricorrere a misure coercitive, sul territorio di uno Stato contraente, ad ogni atto istruttorio riguardante un procedimento iniziato avanti un tribunale di un altro Stato contraente:

- a) se una Autorità competente designata dallo Stato di esecuzione ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale, che per ogni singolo caso, e
- b) se egli rispetta le condizioni fissate dall'autorità competente dell'autorizzazione.

Ogni Stato contraente può dichiarare che gli atti istruttori previsti dal presente articolo possono essere compiuti senza sua previa autorizzazione.

Articolo 18

Ogni Stato contraente può dichiarare che un agente diplomatico o consolare o un commissario, autorizzato a procedere ad un atto istruttorio conformemente agli articoli 15, 16 e 17, ha la facoltà di rivolgersi all'autorità competente designata dal detto Stato, per ottenere la necessaria assistenza al compimento di tale atto ricorrendo a misure coercitive. La dichiarazione può comportare ogni condizione che lo Stato contraente ritenga utile imporre.

Quando l'autorità competente accoglie la richiesta, essa applica i mezzi coercitivi adeguati e previsti dal proprio diritto interno.

Articolo 19

L'autorità competente, nel dare l'autorizzazione di cui agli articoli 15, 16 e 17 o in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, può determinare le condizioni che essa ritiene convenienti, con particolare riguardo all'ora, alla data e al luogo dell'istruttoria. Essa può inoltre richiedere che tale ora, data e luogo le siano notificate con notevole anticipo ed in tempo utile; in tal caso, un rappresentante della detta autorità, può essere presente all'istruttoria.

Articolo 20

Le persone interessate agli atti istruttori di cui al presente capitolo possono farsi assistere dal loro avvocato.

Articolo 21

Quando un agente diplomatico o consolare o un commissario è autorizzato a procedere ad un atto istruttorio in base agli articoli 15, 16 e 17, egli:

- a) può procedere ad ogni atto istruttorio che non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o contrario alla autorizzazione accordata in base ai detti articoli o ricevere, alle stesse condizioni, una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) ogni convocazione a comparire o a partecipare ad un atto istruttorio è redatta, salvo che la persona cui l'atto si riferisce non sia cittadino dello Stato in cui è iniziato il procedimento, nella lingua del luogo in cui l'atto istruttorio dev'esser compiuto ovvero accompagnata da una traduzione in tale lingua;

c) la convocazione deve avvertire che la persona può essere assistita dal proprio avvocato, e, per ogni Stato che non abbia fatto la dichiarazione di cui all'articolo 18, che essa non è tenuta nè a comparire nè a partecipare all'istruttoria;

d) l'atto istruttorio può essere compiuto secondo le formalità previste dalla legge del tribunale avanti il quale è iniziato il procedimento, a condizione che esse non siano vietate dalla legge dello Stato di esecuzione;

e) la persona cui l'atto istruttorio si riferisce può invocare i privilegi e gli obblighi di cui all'articolo 11.

Articolo 22

Il fatto che un atto istruttorio non abbia potuto essere compiuto conformemente alle disposizioni del presente capitolo, e causa del rifiuto di una persona di parteciparvi, non impedisce che una rogatoria possa essere di nuovo inoltrata per lo stesso atto, in conformità delle disposizioni del capitolo I.

Capitolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Ogni Stato contraente può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare di non eseguire le rogatorie che hanno per oggetto una procedura conosciuta negli Stati che applicano la « Common Law » sotto il nome di « pre-trial discovery of documents ».

Articolo 24

Ogni Stato contraente può designare oltre all'Autorità centrale, altre autorità di cui determina le competenze. Tuttavia, le rogatorie possono sempre essere trasmesse all'autorità centrale.

Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità centrali.

Articolo 25

Ogni Stato contraente nel quale siano in vigore più ordinamenti giuridici, può designare le autorità di uno di tali ordinamenti, che avranno competenza esclusiva per l'esecuzione delle rogatorie in applicazione della presente Convenzione.

Articolo 26

Ogni Stato contraente che vi sia tenuto per motivi di diritto costituzionale, può invitare lo Stato richiedente a rimborsare le spese di esecuzione dell'atto rogatorio e relative alla notifica o all'intimazione a comparire, le indennità dovute alla persona che fa la deposizione e per la redazione del processo verbale dell'atto di istruttoria.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quando uno Stato ha fatto uso delle disposizioni del precedente paragrafo, ogni altro Stato contraente può invitare tale Stato a rimborsare le spese corrispondenti.

Articolo 27

Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono ad uno Stato contraente:

- a) di dichiarare che atti rogatori possano venire trasmessi alle proprie autorità giudiziarie per vie diverse da quelle previste dall'articolo 2;
- b) di permettere, ai sensi della propria legge o della propria consuetudine interna, di eseguire gli atti ai quali essa si applica in condizioni meno restrittive;
- c) di permettere metodi a termini della propria legge o consuetudine interna, per ottenere le prove, diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 28

La presente Convenzione non vieta che gli Stati contraenti si accordino per derogare:

- a) all'articolo 2, per quanto attiene alla via di trasmissione delle rogatorie;
- b) all'articolo 4, per quanto attiene all'uso delle lingue;
- c) all'articolo 8, per quanto attiene alla presenza di magistrati all'esecuzione delle rogatorie;
- d) all'articolo 11, per quanto attiene ai privilegi ed ai divieti di deporre;
- e) all'articolo 13, per quanto attiene alla trasmissione dei documenti attestanti l'esecuzione;
- f) all'articolo 14, per quanto attiene al pagamento delle spese;
- g) alle disposizioni del capitolo II.

Articolo 29

La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 8 a 16 delle Convenzioni relative alla procedura civile, firmate a L'Aja rispettivamente il 17 luglio 1905 e il primo marzo 1954, nella misura in cui i detti Stati sono Parti dell'una o dell'altra di tali Convenzioni.

Articolo 30

La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione del 1905, né dell'articolo 24 di quella del 1954.

Articolo 31

Gli accordi aggiuntivi alle Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi fra gli Stati contraenti sono ritenuti ugualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano altrimenti.

Articolo 32

Fatta salva l'applicazione degli articoli 29 e 31, la presente Convenzione non deroga alle convenzioni di cui siano o saranno Parti gli Stati contraenti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

Articolo 33

Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, ha la facoltà di escludere in tutto o in parte l'applicazione delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4, nonché di quelle del capitolo II. Non sarà ammessa alcuna altra riserva.

Ogni Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva che avrà fatto; l'effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno successivo alla notifica del ritiro.

Quando uno Stato avrà fatto una riserva, ogni altro Stato leso dalla stessa potrà applicare la stessa norma nei confronti dello Stato che ha fatto la riserva.

Articolo 34

Ogni Stato può, in ogni momento, ritirare o modificare una dichiarazione.

Articolo 35

Ogni Stato contraente dovrà indicare al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, sia al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, sia in seguito, quali sono le Autorità previste dagli articoli 2, 8, 24 e 25.

Esso dovrà notificare, ove occorra, alle stesse condizioni:

- a) la designazione delle autorità alle quali devono rivolgersi, in virtù dell'articolo 16, gli agenti diplomatici o consolari; nonché di quelle che possono concedere l'autorizzazione o l'assistenza previste dagli articoli 15, 16 e 18;
- b) la designazione delle autorità che possono accordare al commissario l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 o l'assistenza prevista dall'articolo 18;
- c) le dichiarazioni previste dagli articoli 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 e 27;
- d) ogni ritiro o modifica delle designazioni e dichiarazioni di cui sopra;
- e) ogni ritiro di riserve.

Articolo 36

Le difficoltà insorgenti tra gli Stati contraenti in ordine all'applicazione della presente Convenzione saranno regolate per via diplomatica

Articolo 37

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Undicesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 38

La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dal comma 2 dell'articolo 37.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, sessanta giorni dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo 39

Ogni Stato non rappresentato all'Undicesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato che sia Membro della Conferenza o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata di quest'ultima, o Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in base al primo comma dell'articolo 38.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, sessanta giorni dopo il deposito del proprio strumento di adesione.

L'adesione non avrà effetto che nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione. Tale dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi; detto Ministero ne invierà, per via diplomatica, copia conforme ad ogni Stato contraente.

La Convenzione entrerà in vigore tra lo Stato aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione di accettazione.

Articolo 40

Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di tali territori. Tale dichiarazione avrà efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.

Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per i territori previsti dall'estensione, sessanta giorni dopo la notifica di cui al comma precedente.

Articolo 41

La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, in conformità del comma primo dell'articolo 38, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia.

La denuncia, almeno sei mesi prima dello spirare del termine di cinque anni, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà essere limitata ad alcuni dei territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia non avrà efficacia che nei riguardi dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 42

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati previsti dall'articolo 37, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità delle disposizioni dell'articolo 39:

- a) le firme e le ratifiche previste dall'articolo 37;
- b) la data in cui entrerà in vigore la presente Convenzione in conformità delle disposizioni del comma primo dell'articolo 38;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) le adesioni previste dall'articolo 39 e la data in cui avranno efficacia;
- d) le estensioni previste dall'articolo 40 e la data in cui avranno efficacia;
- e) le designazioni, le riserve e le dichiarazioni di cui agli articoli 33 e 35;
- f) le denuncie previste dal comma 3 dell'articolo 41.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a L'Aja, il 18 marzo 1970, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà inviata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentanti all'Undicesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato.

(*Seguono le firme*).

**CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE
À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS**

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable, dans les relations internationales, à la responsabilité du fait des produits,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

La présente Convention détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants et autres personnes visées à l'article 3 pour les dommages causés par un produit, y compris les dommages résultant d'une description inexacte du produit ou de l'absence d'indication adéquate concernant ses qualités, ses caractères spécifiques ou son mode d'emploi.

Lorsque la propriété ou la jouissance du produit a été transférée à la personne lésée par celle dont la responsabilité est invoquée, la Convention ne s'applique pas dans leurs rapports respectifs.

La présente Convention s'applique quelle que soit la juridiction ou l'autorité appelée à connaître du litige.

Article 2

Au sens de la présente Convention:

- a) le mot « produit » comprend les produits naturels et les produits industriels, qu'ils soient bruts ou manufacturés, meubles ou immeubles;
- b) le mot « dommage » comprend tout dommage aux personnes ou aux biens, ainsi que la perte économique; toutefois le dommage cause au produit lui-même, ainsi que la perte économique qui en résulte, sont exclus, à moins qu'ils ne s'ajoutent à d'autres dommages;
- c) le mot « personne » vise les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.

Article 3

La présente Convention s'applique à la responsabilité des personnes suivantes.

- 1) les fabricants de produits finis ou de parties constitutives;
- 2) les producteurs de produits naturels;
- 3) les fournisseurs de produits;
- 4) les autres personnes, y compris les réparateurs et les entreposés, constituant la chaîne de préparation et de distribution commerciale des produits.

La présente Convention s'applique aussi à la responsabilité des agents ou préposés de l'une des personnes énumérées ci-dessus.

Article 4

La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi:

- a) l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, ou
- b) l'Etat de l'établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou
- c) l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée.

Article 5

Nonobstant les dispositions de l'article 4, la loi applicable est la loi interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi:

- a) l'Etat de l'établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou
- b) l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée.

Article 6

Quand aucune des lois désignées aux articles 4 et 5 ne s'applique, la loi applicable est la loi interne de l'Etat du principal établissement de la personne dont la responsabilité est invoquée, à moins que le demandeur ne se fonde sur la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit.

Article 7

Ni la loi de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, ni la loi de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, prévues par les articles 4, 5 et 6, ne sont applicables si la personne dont la responsabilité est invoquée établit qu'elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le produit ou ses propres produits de même type seraient mis dans le commerce dans l'Etat considéré.

Article 8

La loi applicable détermine notamment:

- 1) les conditions et l'étendue de la responsabilité;
- 2) les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité;
- 3) la nature des dommages pouvant donner lieu à réparation;
- 4) les modalités et l'étendue de la réparation;
- 5) la transmissibilité du droit à réparation;
- 6) les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi;
- 7) la responsabilité du commettant du fait de son préposé;
- 8) le fardeau de la preuve, dans la mesure où les règles de la loi applicable à ce sujet font partie du droit de la responsabilité;
- 9) les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais.

Article 9

L'application des articles 4, 5 et 6 ne fait pas obstacle à ce que soient prises en considération les règles de sécurité en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel le produit a été introduit sur le marché.

Article 10

L'application d'une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

Article 11

L'application des précédents articles de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s'applique même si la loi applicable n'est pas celle d'un Etat contractant.

Article 12

Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière de responsabilité du fait des produits, chaque unité territoriale est considérée comme un Etat aux fins de la détermination de la loi applicable selon la Convention.

Article 13

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de responsabilité du fait des produits ne sera pas tenu d'appliquer la présente Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu d'appliquer la loi d'un autre Etat en vertu des articles 4 et 5 de la présente Convention.

Article 14

Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales qui ont leurs propres règles de droit en matière de responsabilité du fait des produits pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Article 15

La présente Convention ne déroge pas aux Conventions relatives à des matières particulières auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui concernent la responsabilité du fait des produits.

Article 16

Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra se réserver le droit:

- 1) de ne pas appliquer les dispositions de l'article 8, chiffre 9;
- 2) de ne pas appliquer la Convention aux produits agricoles bruts.

Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 19, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.

Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification du retrait.

Article 17

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 18

Tout Etat qui n'est devenu membre de la Conférence qu'après la Douzième session, ou qui appartient à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 20.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Pays-Bas.

Article 19

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 20

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 17, alinéa 2.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur:

— pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion;

— pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 19, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article.

Article 21

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 20, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants

Article 22

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 18:

- 1) les signatures, ratifications, acceptations et approbations, visées à l'article 17;
- 2) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 20;
- 3) les adhésions visées à l'article 18 et la date à laquelle elles auront effet;
- 4) les extensions visées à l'article 19 et la date à laquelle elles auront effet;
- 5) les réserves, le retrait des réserves et les déclarations mentionnées aux articles 14, 16 et 19;
- 6) les dénonciations visées à l'article 21.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

Pour la République Fédérale d'Allemagne .

Pour l'Argentine :

Pour l'Autriche :

Pour la Belgique .

Pour le Brésil :

Pour le Canada :

Pour le Danemark :

Pour l'Egypte :

Pour l'Espagne :

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

Pour la Finlande :

Pour la France :

Pour la Grèce :

Pour l'Irlande :

Pour Israël :

Pour l'Italie :

ANTONINO MOROZZO DELLA ROCCA

6 février 1975

Pour le Japon :

Pour le Luxembourg :

(s.) ROGER HASTERT

Pour la Norvège :

(s.) OTTO CHR. MALTERUD

Pour le Royaume des Pays-Bas :

(s.) M. VAN DER STOEL

Pour le Portugal :

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Pour la Suède :

Pour la Suisse :

Pour la Tchécoslovaquie :

Pour la Turquie :

Pour la Yougoslavie :

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.*

CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITÀ
PER DANNI CAUSATI DA PRODOTTI

Gli Stati firmatarì della presente Convenzione,
Desiderando stabilire disposizioni comuni concernenti la legge applicabile, nelle relazioni internazionali, alla responsabilità per danni causati da prodotti,
Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione ed hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La presente Convenzione determina la legge applicabile alla responsabilità dei produttori e delle altre persone di cui all'articolo 3 per danni causati da un prodotto, inclusi i danni causati da una descrizione inesatta del prodotto o dalla mancanza di una adeguata indicazione delle sue qualità, delle sue caratteristiche o delle modalità d'uso.

Qualora la proprietà o il diritto di usare del prodotto sia stato trasferito alla persona lesa dalla persona a cui si attribuisce la responsabilità, la Convenzione non si applica nei loro rispettivi rapporti.

La presente Convenzione si applica qualunque sia la giurisdizione o l'autorità chiamata a giudicare la vertenza.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione:

- a) la parola « prodotto » comprende prodotti naturali e industriali, greggi o manufatti, mobili o immobili;
- b) la parola « danno » significa danno alla persona o ai beni nonché alla perdita economica; tuttavia il danno al prodotto stesso e la conseguente perdita economica sono esclusi a meno che non si aggiungano ad altri danni;
- c) la parola « persona » si riferisce sia alle persone giuridiche che alle persone fisiche.

Articolo 3

La presente Convenzione si applica alle responsabilità delle seguenti persone:

- 1) produttori di un prodotto finito o di una parte componente;
- 2) produttori di prodotti naturali;
- 3) fornitori di prodotti;
- 4) altre persone, compresi i riparatori e i depositari nella catena commerciale di preparazione o di distribuzione dei prodotti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La presente Convenzione si applica anche alla responsabilità degli agenti o impiegati delle persone di cui sopra.

Articolo 4

La legge applicabile è la legge interna dello Stato sul cui territorio si è prodotto il danno, se quello Stato è anche:

- a) lo Stato di residenza abituale della persona direttamente lesa, o
- b) lo Stato dello stabilimento principale della persona ritenuta responsabile; o
- c) lo Stato sul cui territorio è stato acquistato il prodotto dalla persona direttamente lesa.

Articolo 5

Nonostante le disposizioni dell'articolo 4 la legge applicabile è la legge interna dello Stato di residenza abituale della persona direttamente lesa, se quello Stato è anche:

- a) lo Stato dello stabilimento principale della persona ritenuta responsabile; o
- b) lo Stato dove è stato acquistato il prodotto dalla persona direttamente lesa.

Articolo 6

Quando nessuna delle leggi di cui agli articoli 4 e 5 si applica, la legge applicabile è la legge interna dello Stato in cui si trova lo stabilimento principale della persona ritenuta responsabile a meno che l'attore non basi la sua domanda sulla legge interna dello Stato in cui si è prodotto il danno.

Articolo 7

Non si applicano né la legge dello Stato sul cui territorio si è prodotto il danno né la legge dello Stato della residenza abituale della persona direttamente lesa, previste dagli articoli 4, 5 e 6, se la persona ritenuta responsabile prova che non poteva ragionevolmente prevedere che il prodotto o i suoi prodotti dello stesso tipo sarebbero stati messi in commercio in quello Stato.

Articolo 8

La legge applicabile in base alla presente Convenzione determina in particolare:

- 1) le condizioni e l'entità della responsabilità;
- 2) le cause di esclusione, nonché ogni limitazione ed ogni divisione della responsabilità;
- 3) la natura dei danni che possono dar luogo a risarcimento;
- 4) le modalità e l'entità del risarcimento;
- 5) trasmissibilità del diritto al risarcimento;
- 6) le persone che hanno diritto al risarcimento del danno da loro personalmente subito;
- 7) la responsabilità del committente per il fatto del suo preposto;
- 8) l'onere della prova, nella misura in cui le norme della legge applicabile a questo riguardo fanno parte della legge sulla responsabilità;
- 9) le prescrizioni e le decadenze basate sulla decorrenza di un termine, ivi compresi l'inizio, l'interruzione e la sospensione dei termini.

Articolo 9

L'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 non esclude che vengano prese in considerazione le norme di condotta e di sicurezza in vigore nello Stato sul cui territorio il prodotto è stato introdotto sul mercato.

Articolo 10

L'applicazione di una legge dichiarata applicabile ai sensi della presente Convenzione può essere rifiutata solo qualora essa sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico

Articolo 11

L'applicazione degli articoli precedenti è indipendente da qualsiasi condizione di reciprocità. La Convenzione si applica anche se la legge applicabile non è quella di uno Stato contraente

Articolo 12

Quando uno Stato comprende diverse unità territoriali ognuna delle quali ha le proprie norme in materia di responsabilità per il fatto dei prodotti, ogni unità territoriale sarà considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la Convenzione

Articolo 13

Uno Stato nel cui territorio le diverse unità territoriali hanno le loro norme in materia di responsabilità per il fatto dei prodotti non è tenuto ad applicare la presente Convenzione qualora uno Stato con sistema di legge unificata non sia tenuto ad applicare la legge di un altro Stato ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente Convenzione.

Articolo 14

Qualora uno Stato contraente comprenda due o più unità territoriali aventi proprie norme in materia di responsabilità per il fatto dei prodotti esso può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estenda a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse, e può modificare tale dichiarazione presentando un'altra dichiarazione in qualsiasi momento.

Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente le unità territoriali a cui si applica la Convenzione

Articolo 15

La presente Convenzione non deroga alle altre Convenzioni relative a materie particolari di cui gli Stati contraenti sono o saranno Parti e che contengano disposizioni relative alle responsabilità per il fatto dei prodotti.

Articolo 16

Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto:

- 1) di non applicare le disposizioni dell'articolo 8, numero 9;
- 2) di non applicare la presente Convenzione ai prodotti agricoli grezzi;

Non sono ammesse altre riserve.

Ogni Stato contraente potrà all'atto della notifica dell'estensione della Convenzione conformemente all'articolo 19, fare una o più di tali riserve, con effetto limitato a tutti od alcuni dei territori menzionati nell'estensione.

Ogni Stato contraente potrà ritirare in qualsiasi momento una riserva fatta; tale riserva cessa di aver effetto il primo giorno del terzo mese del calendario successivo alla notifica del ritiro.

Articolo 17

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 18

Gli Stati che sono diventati Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato dopo la Dodicesima sessione o che sono Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata di tale Organizzazione o che sono Parti allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia possono aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore conformemente all'articolo 20.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 19

Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estenderà a tutti i territori per le cui relazioni internazionali è responsabile o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto alla data dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 20

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese del calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dal paragrafo due dell'articolo 17.

Inoltre la Convenzione entrerà in vigore:

— per ogni Stato che la ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— per ogni Stato che vi aderisca, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo al deposito del suo strumento di adesione;

— per un territorio a cui la Convenzione sia stata estesa ai sensi dell'articolo 19, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo alla ratifica prevista in quell'articolo.

Articolo 21

La presente Convenzione rimarrà in vigore per cinque anni dalla data della sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 20, anche per gli Stati che l'abbiano ratificata, accettata, approvata o vi abbiano aderito successivamente.

Salvo denuncia la Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni.

La denuncia sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. Essa potrà limitarsi ad alcuni dei territori a cui si applica la Convenzione. La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 22

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza nonché agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 18:

- 1) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 17;
- 2) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 20;
- 3) le adesioni previste all'articolo 18 e la data in cui esse avranno effetto;
- 4) le estensioni previste all'articolo 19 e le date in cui esse avranno effetto;
- 5) le riserve, il ritiro di riserve e le dichiarazioni di cui agli articoli 14, 16 e 19;
- 6) le denunce di cui all'articolo 21

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a L'Aja, il 2 ottobre 1973, in lingua francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi, e di cui una copia certificata conforme sarà trasmessa attraverso i canali diplomatici ad ognuno degli Stati Membri della Conferenza de L'Aja sul Diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

(*Seguono le firme*).

CONVENTION SUR L'ADMINISTRATION INTERNATIONALE DES SUCCESSIONS

Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes en vue de faciliter l'administration internationale
des successions,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I

CERTIFICAT INTERNATIONAL

Article premier

Les Etats contractants instituent un certificat international désignant la ou les personnes habilitées à administrer la succession mobilière, et indiquant ses ou leurs pouvoirs.

Ce certificat, établi dans l'Etat contractant désigné à l'article 2, et selon le modèle annexé à la présente Convention, sera reconnu dans les Etats contractants.

Tout Etat contractant aura la faculté de subordonner cette reconnaissance à la procédure ou à la publicité prévue à l'article 10.

Chapitre II

ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT

Article 2

Le certificat est établi par l'autorité compétente dans l'Etat de la résidence habituelle du défunt.

Article 3

Pour désigner le titulaire du certificat et indiquer ses pouvoirs, l'autorité compétente applique sa loi interne, sauf dans les cas suivants, où elle appliquera la loi interne de l'Etat dont le défunt était ressortissant:

1) lorsque tant l'Etat de la résidence habituelle que celui dont le défunt était ressortissant ont fait la déclaration prévue à l'article 31;

2) lorsque l'Etat dont le défunt était ressortissant, mais non celui de la résidence habituelle, a fait la déclaration prévue à l'article 31 et que le défunt n'avait pas habité depuis au moins 5 ans avant son décès dans l'Etat de l'autorité émettrice du certificat.

Article 4

Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que, pour désigner le titulaire du certificat et indiquer ses pouvoirs, il appliquera, par dérogation à l'article 3, sa loi interne ou celle de l'Etat dont le défunt était ressortissant selon le choix fait par ce dernier.

Article 5

Avant l'émission du certificat, l'autorité compétente peut, au cas où elle applique la loi interne de l'Etat dont le défunt était ressortissant, demander à une autorité de cet Etat, désignée à cet effet, si les mentions du certificat sont conformes à ladite loi et fixer, si elle l'estime opportun, un délai pour la réponse. Faute de réponse dans ce délai, elle établit le certificat selon sa propre appréciation du contenu de la loi applicable.

Article 6

Chaque Etat contractant désigne l'autorité judiciaire ou administrative compétente pour établir le certificat.

Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que le certificat, dressé sur son territoire, sera considéré comme « établi par l'autorité compétente » s'il est établi par une des personnes appartenant à une catégorie professionnelle désignée par cet Etat, et s'il est confirmé par l'autorité compétente.

Article 7

L'autorité émettrice, après avoir pris les mesures de publicité propres à informer les intéressés, notamment le conjoint survivant, et avoir procédé, au besoin, à des recherches, délivre sans retard le certificat.

Article 8

L'autorité compétente informe, sur sa demande, toute personne ou autorité intéressée de l'émission du certificat et de son contenu et, le cas échéant, de son annulation, de sa modification ou de la suspension de ses effets.

L'annulation du certificat, sa modification ou la suspension de ses effets par l'autorité émettrice doit être portée à la connaissance de toute personne ou autorité qui aura été précédemment informée par écrit de son émission.

Chapitre III**RECONNAISSANCE DU CERTIFICAT - MESURES CONSERVATOIRES OU URGENTES****Article 9**

Sous réserve des dispositions de l'article 10, seule la présentation du certificat peut être exigée, dans les Etats contractants autres que celui où il a été émis, pour attester la désignation et les pouvoirs de la ou des personnes habilitées à administrer la succession.

Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Article 10

Tout Etat contractant a la faculté de subordonner la reconnaissance du certificat, soit à la décision d'une autorité statuant à la suite d'une procédure rapide, soit seulement à une publicité.

Cette procédure pourra comporter des oppositions et recours, pour autant qu'ils soient fondés sur les articles 13, 14, 15, 16 e 17.

Article 11

Lorsque la procédure ou la publicité prévue à l'article 10 est requise, le titulaire du certificat peut, dès la date de l'entrée en vigueur de celui-ci, et le cas échéant pendant toute la procédure de reconnaissance, prendre ou solliciter, sur simple présentation, dans les limites du certificat, toutes mesures conservatoires ou urgentes, jusqu'à décision contraire.

Les dispositions de la loi de l'Etat requis relatives à une reconnaissance intérimaire pourront être appliquées, pourvu que cette reconnaissance fasse l'objet d'une procédure d'urgence.

Toutefois, le titulaire du certificat ne pourra plus prendre ou solliciter les mesures visées à l'alinéa premier après le soixantième jour qui suit la date de l'entrée en vigueur du certificat, s'il n'a pas entamé la procédure de reconnaissance ou accompli les diligences nécessaires à la publicité prévue.

Article 12

La validité des mesures conservatoires ou urgentes qui ont été prises en vertu de l'article 11 n'est pas affectée par l'expiration du délai prévu à cet article, ni par une décision de refus de reconnaissance.

Tout intéressé peut néanmoins demander la mainlevée ou la confirmation de ces mesures, conformément à la loi de l'Etat requis.

Article 13

La reconnaissance peut être refusée dans les cas suivants:

1) s'il apparaît que le certificat n'est pas authentique ou n'est conforme au modèle annexé à la présente Convention;

2) s'il ne ressort pas des mentions du certificat qu'il émane d'une autorité internationalement compétente au sens de la présente Convention.

Article 14

La reconnaissance du certificat peut en outre être refusée si, du point de vue de l'Etat requis:

1) le défunt avait sa résidence habituelle dans cet Etat; ou bien

2) si le défunt avait la nationalité de cet Etat et qu'il résulte de cette circonstance que, selon les articles 3 et 4, la loi interne de l'Etat requis aurait dû être appliquée pour la désignation du titulaire du certificat et l'indication de ses pouvoirs. Toutefois, dans ce cas, la reconnaissance ne peut être refusée si les mentions du certificat ne sont pas en opposition avec la loi interne de l'Etat requis.

Article 15

La reconnaissance peut également être refusée lorsque le certificat est incompatible avec une décision sur le fond rendue ou reconnue dans l'Etat requis.

Article 16

Au cas où un certificat mentionné à l'article premier lui serait présenté, alors qu'un autre certificat mentionné au même article aurait déjà été antérieurement reconnu dans l'Etat requis, l'autorité requise peut, si les deux certificats sont incompatibles, soit rétracter la reconnaissance du premier et reconnaître le second, soit refuser la reconnaissance du second.

Article 17

La reconnaissance du certificat peut enfin être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat requis.

Article 18

Le refus de reconnaissance peut être limité à certains des pouvoirs indiqués dans le certificat.

Article 19

La reconnaissance ne peut être refusée ni partiellement, ni totalement, pour aucun motif autre que ceux énumérés aux articles 13, 14, 15, 16 et 17. Il en va de même en cas de rétractation ou d'infirmerie de la reconnaissance.

Article 20

L'existence d'une administration locale antérieure dans l'Etat requis ne dispense pas l'autorité de ce dernier de l'obligation de reconnaître le certificat, conformément à la présente Convention.

Dans ce cas le titulaire du certificat est seul investi des pouvoirs indiqués dans ce document; pour les pouvoirs qui n'y sont pas indiqués, l'Etat requis peut maintenir l'administration locale.

*Chapitre IV***UTILISATION ET EFFETS DU CERTIFICAT****Article 21**

L'Etat requis a la faculté de subordonner l'exercice des pouvoirs du titulaire du certificat au respect des règles relatives à la surveillance et au contrôle des administrations locales.

En outre, il a la faculté de subordonner l'appréhension des biens situés sur son territoire au paiement des dettes.

L'application du présent article ne peut mettre en cause la désignation et l'étendue des pouvoirs du titulaire du certificat.

Article 22

Toute personne qui paie ou remet des biens au titulaire d'un certificat dressé, et s'il y a lieu reconnu, conformément à la présente Convention, sera libérée, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Article 23

Toute personne ayant acquis des biens successoraux du titulaire d'un certificat dressé, et s'il y a lieu reconnu, conformément à la présente Convention, est considérée, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi, les avoir acquis d'une personne ayant pouvoir d'en disposer.

Chapitre V

ANNULATION - MODIFICATION - SUSPENSION DU CERTIFICAT

Article 24

Lorsque, au cours d'une procédure de reconnaissance, la désignation ou les pouvoirs du titulaire du certificat sont mis en cause pour un motif de fond, les autorités de l'Etat requis peuvent suspendre les effets provisoires du certificat et surseoir à statuer, en fixant le cas échéant un délai pour l'introduction de l'action au fond devant le tribunal compétent.

Article 25

Lorsque la désignation ou les pouvoirs du titulaire du certificat sont mis en cause dans une contestation au fond devant les tribunaux de l'Etat où le certificat a été émis, les autorités de tout autre Etat contractant peuvent suspendre les effets du certificat jusqu'à la fin du litige.

Lorsque la contestation au fond a été portée devant les tribunaux de l'Etat requis ou d'un autre Etat contractant, les autorités de l'Etat requis peuvent de même suspendre les effets du certificat jusqu'à la fin du litige.

Article 26

Si un certificat est annulé ou si ses effets sont suspendus dans l'Etat où il a été établi, les autorités de tout Etat contractant doivent donner effet à cette annulation ou à cette suspension sur le territoire de cet Etat, à la demande de tout intéressé ou si elles en ont été informées conformément à l'article 8.

Si une des mentions du certificat est modifiée dans l'Etat de l'autorité émettrice, cette autorité doit annuler le certificat et en établir un nouveau.

Article 27

L'annulation d'un certificat, sa modification ou la suspension de ses effets selon les articles 24, 25 et 26 ne met pas en cause les actes accomplis par son titulaire sur le territoire d'un Etat contractant avant la décision de l'autorité de cet Etat donnant effet à l'annulation, à la modification ou à la suspension.

Article 28

La validité des actes juridiques passés avec le titulaire du certificat ne peut être mise en cause pour la seule raison que le certificat a été annulé ou modifié ou que ses effets ont cessé ou ont été suspendus, sauf si la mauvaise foi de l'autre partie est établie.

Article 29

Les conséquences de la rétractation ou de l'infirmation de la reconnaissance sont les mêmes que celles qui ont été prévues aux articles 27 et 28.

*Chapitre VI***IMMEUBLES****Article 30**

Si la loi en conformité de laquelle le certificat a été établi accorde à son titulaire des pouvoirs sur les immeubles situés à l'étranger, l'autorité émettrice indiquera l'existence de ces pouvoirs dans le certificat.

Les autres Etats contractants auront la faculté de reconnaître ces pouvoirs en tout ou en partie.

Les Etats contractants qui auront fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent indiqueront dans quelle mesure ils reconnaîtront de tels pouvoirs.

*Chapitre VII***DISPOSITIONS GÉNÉRALES****Article 31**

Aux fins et sous les conditions de l'article 3, tout Etat contractant a la faculté de déclarer que sa loi interne doit être appliquée, si le défunt est un de ses ressortissants, pour désigner le titulaire du certificat et indiquer ses pouvoirs.

Article 32

Au sens de la présente Convention, on entend par « résidence habituelle » ou « nationalité » du défunt celle qu'il avait au moment du décès.

Article 33

Les mentions imprimées dans la formule modèle du certificat annexée à la présente Convention peuvent être rédigées dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité émettrice. Elles doivent en outre être rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise.

Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité émettrice, soit en langue française, soit en langue anglaise.

Le titulaire du certificat qui invoque la reconnaissance doit produire, sauf dispense de l'autorité requise, la traduction des mentions non imprimées figurant dans le certificat.

Article 34

A l'égard d'un Etat contractant qui connaît en matière d'administration des successions deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat sera interprétée comme visant le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 35

Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unité territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en ce qui concerne l'administration des successions, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations indiqueront expressément l'unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.

Les autres Etats contractants pourront refuser de reconnaître un certificat si, à la date où la reconnaissance est invoquée, la Convention n'est pas applicable à l'unité territoriale dans laquelle le certificat a été émis.

Article 36

Lorsqu'un Etat contractant est composé de deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des lois différentes sont en vigueur en ce qui concerne l'administration des successions:

1) toute référence aux autorités, à la loi ou à la procédure de l'Etat d'origine du certificat sera interprétée comme visant l'autorité, la loi ou la procédure de l'unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle;

2) toute référence aux autorités, à la loi ou à la procédure de l'Etat requis sera interprétée comme visant les autorités, la loi ou la procédure de l'unité territoriale dans laquelle le certificat est produit;

3) toute référence faite en vertu des chiffres 1 et 2 du présent article à la loi ou à la procédure de l'Etat d'origine du certificat ou de l'Etat requis sera interprétée comme comprenant les règles et principes en vigueur dans cet Etat et qui sont applicables dans l'unité territoriale considérée;

4) toute référence à la loi nationale du défunt sera interprétée comme visant la loi déterminée par les règles en vigueur dans l'Etat dont le défunt était ressortissant ou, à défaut de telles règles, la loi de l'unité territoriale avec laquelle le défunt avait les liens les plus étroits.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Article 37

Chaque Etat contractant notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

- 1) la désignation des autorités prévues aux articles 5 et 6, alinéa 1;
- 2) l'indication des modalités selon lesquelles les informations prévues à l'article 8 peuvent être obtenues;
- 3) s'il a choisi ou non de subordonner la reconnaissance à une procédure ou à une publicité et, au cas où une procédure existe, la désignation de l'autorité devant laquelle elle doit être portée.

Chaque Etat contractant mentionné à l'article 35 notifiera au même moment au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas les indications prévues à l'alinéa 2 dudit article.

Chaque Etat contractant notifiera par la suite, de la même manière, toute modification des désignations et indications mentionnées ci-dessus.

Article 38

Chaque Etat contractant qui désire faire usage d'une ou plusieurs des facultés prévues aux articles 4, 6 alinéa 2, 30 alinéas 2 et 3 et 31, le notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit ultérieurement.

La désignation prévue à l'article 6, alinéa 2, et l'indication prévue à l'article 30, alinéa 3 seront faites dans la notification.

Chaque Etat contractant notifiera par la suite, de la même manière, toute modification aux déclarations, désignations et indications mentionnées ci-dessus.

Article 39

Les dispositions de la présente Convention prévalent sur celles de toutes Conventions bilatérales auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions relatives aux mêmes matières, à moins qu'il n'en soit autrement convenu entre les Parties à de telles conventions.

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application d'autres Conventions multilatérales auxquelles un ou plusieurs Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions relatives aux mêmes matières.

Article 40

La présente Convention s'applique même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur.

Chapitre VIII**DISPOSITIONS FINALES****Article 41**

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 42

Tout Etat qui n'est devenu membre de la Conférence qu'après la Douzième session, ou qui appartient à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 44.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au chiffre 3 de l'article 46. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 43

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'extension aura effet dans les rapports entre les Etats qui, douze mois après la réception de la notification prévue à l'article 46, chiffre 4, n'auront pas élevé d'objection à son encontre, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l'Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.

Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation ultérieure à l'extension.

Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 44

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 41, alinéa 2.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur :

— pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

— pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après l'expiration du délai visé à l'article 42;

— pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 43, le premier jour du troisième mois du calendrier qui suit l'expiration du délai visé audit article.

Article 45

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 44, alinéa premier, même pour les Etats qui postérieurement l'auront ratifiée, acceptée, approuvée ou y auront adhéré.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 46

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 42:

- 1) les signatures, ratifications, acceptations, et approbations visées à l'article 41;
- 2) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 44;
- 3) les adhésions visées à l'article 42 et la date à laquelle elles auront effet;
- 4) les extensions visées à l'article 43 et la date à laquelle elles auront effet;
- 5) les objections aux adhésions et aux extensions visées aux articles 42 et 43;
- 6) les désignations, indications, et déclarations mentionnées aux articles 37 et 38;
- 7) les dénonciations visées à l'article 45.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

Pour la République Fédérale d'Allemagne :

Pour l'Argentine :

Pour l'Autriche :

Pour la Belgique :

Pour le Brésil :

Pour le Canada :

Pour le Danemark :

Pour l'Egypte :

Pour l'Espagne :

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

Pour la Finlande :

Pour la France :

Pour la Grèce :

Pour l'Irlande :

Pour Israël :

Pour l'Italie :

ANTONINO MOROZZO DELLA ROCCA

6 février 1975

Pour le Japon :

Pour le Luxembourg :

(s.) ROGER HASTERT

Pour la Norvège :

Pour le Royaume des Pays-Bas :

(s.) M. VAN DER STOEL

Pour le Portugal :

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

(s.) E. J. W. BARNES

Pour la Suède :

Pour la Suisse :

Pour la Tchécoslovaquie :

Pour la Turquie :

Pour la Yougoslavie :

ANNEXE A LA CONVENTION

CERTIFICAT INTERNATIONAL

(Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l'administration internationale des successions)

A. Autorité émettrice

1. Pays:
2. — Le (nom et adresse de l'autorité) certifie que:
ou
— (nom et adresse et qualité de la personne) désignée conformément à l'article 6, alinéa 2, et dont le certificat est confirmé sous lettre I, b, ci-dessous, certifie que:

B. Renseignements concernant le défunt

3. par suite du décès de (1) de sexe (célibataire/marié/veuf/divorcé), date et lieu de naissance survenu le à
4. dont la dernière adresse connue était
5. de nationalité (2)
6. dont la dernière résidence habituelle était située (Etat, ville, rue))
7. dont un testament a été présenté (ou non) à l'autorité
8. et dont un contrat de mariage en date du a été présenté (ou non) à l'autorité

C. Titulaire du certificat

9. nom adresse (de la personne ou de l'organisme)
10. est (sont) habilité(es) en vertu de la loi à accomplir tous actes sur tous les biens corporels ou incorporels de la succession mobilière et à agir dans l'intérêt ou pour le compte de celle-ci (3),
ou
est (sont) habilité(es) en vertu de la loi à accomplir tous actes sur tous les biens corporels ou incorporels de la succession mobilière et à agir dans l'intérêt ou pour le compte de celle-ci (3),
à l'exception des actes suivants:
a) sur tous les biens:
b) sur tel bien ou telle catégorie de biens:
ou
est (sont) habilité(es) en vertu de la loi à accomplir les actes indiqués dans la liste annexée (3).

D. Pouvoirs sur les immeubles (le cas échéant) (4):

(1) Pour les personnes mariées, indiquer éventuellement selon l'usage, le nom de jeune fille ou de l'autre époux.

(2) Si l'autorité émettrice sait que le défunt avait plusieurs nationalités, elle a la faculté de les indiquer.

(3) L'autorité émettrice a la faculté d'indiquer en quelle qualité le bénéficiaire peut agir (par ex. héritier, exécuteur testamentaire, administrateur).

(4) Voir article 30 de la Convention.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E. *Faculté de se faire représenter :*

oui/non

F. *Autres observations :*G. *Date limite des pouvoirs (le cas échéant):*H. *Date d'entrée en vigueur du certificat (le cas échéant):*I. *Date du certificat et signature :*

Fait le à

Signature/sceau de l'autorité émettrice:

ou

- a) signature/sceau de la personne ayant établi le certificat, et
- b) signature/sceau de l'autorité confirmant le certificat.

L I S T E

Actes pouvant être accomplis relativement aux biens corporels ou incorporels de la succession mobilière ou pour le compte de celle-ci	Mettre le mot « non » en face des actes qui ne sont pas autorisés	Individuellement	Collectivement
Obtenir tous renseignements concernant l'actif et le passif de la succession			
Prendre connaissance de tous testaments ou autres actes concernant la succession			
Prendre toutes mesures conservatoires			
Prendre toutes mesures urgentes			
Se faire remettre les biens			
Recevoir paiement des dettes et délivrer quittance			
Exécuter ou dénoncer des contrats			
Ouvrir, utiliser, clore un compte en banque			
Déposer			
Donner ou prendre en location			
Prêter			
Emprunter			
Mettre en gage			
Vendre			
Continuer un commerce			
Exercer les droits d'actionnaire			
Donner			
Agir en justice			
Défendre en justice			
Compromettre			
Transiger			
Pays les dettes			
Délivrer les legs			
Procéder au partage			
Distribuer l'actif			
<i>Autres actes (1) :</i>			
Biens ou catégories de biens sur lesquels des actes ne peuvent être accomplis:			
a) biens ou catégories de biens:			
b) actes ne pouvant être accomplis:			

(1) Voir notamment l'article 30 de la Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato*

CONVENZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
DELLE SUCCESSIONI

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Desiderando stabilire disposizioni uniformi al fine di facilitare l'amministrazione internazionale delle successioni,

Hanno deciso di concludere una Convenzione in materia ed hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

IL CERTIFICATO INTERNAZIONALE

Articolo 1

Gli Stati contraenti istituiscono un certificato internazionale che designi la persona o le persone incaricate di amministrare i beni mobili di una successione e indichi il suo o i loro poteri.

Tale certificato, redatto nello Stato contraente designato dall'articolo 2 in conformità al modello allegato alla presente Convenzione, verrà riconosciuto negli Stati contraenti

Ogni Stato contraente può condizionare questo riconoscimento alla procedura o alla pubblicità previste dall'articolo 10.

Capitolo II

REDAZIONE DEL CERTIFICATO

Articolo 2

Il certificato sarà redatto dall'autorità competente nello Stato di residenza abituale del *de cuius*.

Articolo 3

Al fine di designare il titolare del certificato e di indicarne i poteri, l'autorità competente applica la sua legislazione interna salvo nei seguenti casi, nei quali applicherà la legislazione interna dello Stato di cui era cittadino il *de cuius*.

1) allorché sia lo Stato di residenza abituale sia lo Stato di cui il *de cuius* era cittadino abbiano fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 31,

2) allorché lo Stato di cui era cittadino il *de cuius*, ma non lo Stato di residenza abituale, abbia fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 31, e qualora il *de cuius* non abbia vissuto nello Stato la cui autorità emette il certificato almeno cinque anni immediatamente precedenti la sua morte.

Articolo 4

Ogni Stato contraente può dichiarare che, per designare il titolare del certificato e per indicare i suoi poteri, applicherà, in deroga all'articolo 3, la sua legge interna o quella dello Stato del quale il *de cuius* era cittadino, in conformità alla scelta fatta da quest'ultimo.

Articolo 5

Prima di emettere il certificato, l'autorità competente, nel caso applichi la legislazione interna dello Stato di cui il *de cuius* era cittadino, potrà richiedere ad un'autorità di tale Stato, all'uopo designata, se quanto contenuto nel certificato è conforme a tale legge e, se lo ritiene opportuno, potrà fissare un termine per l'invio della risposta. Se non dovesse pervenire alcuna risposta entro tale termine, essa redigerà il certificato conformemente alla sua interpretazione della legge applicabile.

Articolo 6

Ogni Stato contraente designerà la competente autorità giudiziaria o amministrativa per la redazione del certificato.

Ogni Stato contraente può dichiarare che un certificato redatto nel suo territorio sia considerato come «redatto dall'autorità competente», se è redatto da un membro di un ordine professionale designato da tale Stato e se esso sia stato confermato dall'autorità competente.

Articolo 7

L'autorità emittente, dopo aver adottato le misure di pubblicità idonee ad informare gli interessati, in particolare il coniuge superstite, e dopo aver effettuato indagini, se necessarie, emette il certificato senza indugi.

Articolo 8

L'autorità competente informa, su richiesta, qualsiasi persona o autorità interessata, che è stato emesso il certificato e quale ne è il contenuto e, ove del caso, di qualsiasi annullamento, modificazione o sospensione dei suoi effetti.

L'annullamento o la modificazione del certificato, o la sospensione dei suoi effetti da parte dell'autorità emittente, deve essere portato a conoscenza di qualsiasi persona o autorità che sia stata precedentemente informata per iscritto dell'emissione del certificato.

Capitolo III

RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO - MISURE URGENTI O CONSERVATIVE

Articolo 9

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 10, al fine di attestare la nomina e i poteri della persona o persone abilitate ad amministrare la successione, può essere richiesta soltanto la presentazione del certificato negli Stati contraenti diversi da quello che lo ha emesso.

Nessuna legalizzazione o formalità analoga può essere richiesta.

Articolo 10

Ogni Stato contraente può subordinare il riconoscimento del certificato, sia a una decisione di un'autorità a seguito di una procedura rapida, sia solamente ad una forma di pubblicità.

Questa procedura potrà comportare opposizioni e ricorsi fintantoché si basino sugli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.

Articolo 11

Qualora venga richiesta la procedura o la pubblicità prevista dall'articolo 10, il titolare del certificato può, previa semplice presentazione, adottare o richiedere qualsiasi misura conservativa o urgente nei limiti del certificato, a partire dalla data della sua entrata in vigore e per tutta la durata della procedura di riconoscimento, ove del caso, fino a decisione contraria.

Ogni Stato richiesto può chiedere che il riconoscimento provvisorio sia soggetto alle disposizioni della sua legislazione interna relativa a tale riconoscimento, a condizione che il riconoscimento sia oggetto di una procedura rapida.

Tuttavia, il titolare non potrà adottare o richiedere le misure di cui al paragrafo 1 dopo il sessantesimo giorno dalla data d'entrata in vigore del certificato se non ha iniziato, entro tale termine, la procedura di riconoscimento nè adottato le necessarie misure di pubblicità.

Articolo 12

La validità delle misure conservative o urgenti adottate ai sensi dell'articolo 11 non verrà infirmata dallo scadere del termine specificato in tale articolo, nè ad una decisione che neghi il riconoscimento.

Tuttavia, qualsiasi persona interessata può richiedere la revoca o la conferma di tali misure, conformemente alla legislazione dello Stato richiesto.

Articolo 13

Il riconoscimento potrà essere negato nei seguenti casi:

- 1) se risulta che il certificato non è autentico, o non è conforme al modello allegato alla presente Convenzione;
- 2) se non risulta dal contenuto del certificato che esso è stato redatto da un'autorità internazionalmente competente, ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 14

Il riconoscimento del certificato può inoltre essere negato se, a giudizio dello Stato richiesto:

- 1) il *de cuius* aveva la sua residenza abituale in tale Stato; oppure
- 2) il *de cuius* aveva la cittadinanza di tale Stato e per questo motivo, conformemente agli articoli 3 e 4, la legislazione interna dello Stato richiesto avrebbe dovuto essere applicata nel designare il titolare del certificato e nell'indicarne i poteri. Tuttavia, in questo caso, il riconoscimento non può essere negato se il contenuto del certificato non è contrario alla legislazione interna dello Stato richiesto.

Articolo 15

Il riconoscimento può ugualmente essere negato nel caso in cui il certificato sia incompatibile con una pronunzia sul merito, resa o riconosciuta nello Stato richiesto.

Articolo 16

Qualora venga presentato per il riconoscimento un certificato di cui all'articolo 1 e un altro certificato, indicato nello stesso articolo, incompatibile con il primo, sia stato precedentemente riconosciuto nello Stato richiesto, l'autorità richiesta può, se i due certificati sono incompatibili, sia revocare il riconoscimento del primo e riconoscere il secondo, sia negare il riconoscimento del secondo.

Articolo 17

Infine, il riconoscimento del certificato può essere negato se tale riconoscimento è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto.

Articolo 18

Il rifiuto del riconoscimento può essere limitato a taluni dei poteri indicati nel certificato.

Articolo 19

Il riconoscimento non può essere negato, in parte o completamente, per nessun altro motivo se non per quelli indicati negli articoli 13, 14, 15, 16 e 17. Lo stesso dicasi per la revoca o l'invalidità del riconoscimento.

Articolo 20

L'esistenza di un'amministrazione locale antecedente nello Stato richiesto non solleva l'autorità di tale Stato dall'obbligo di riconoscere il certificato, in conformità alla presente Convenzione. In tal caso, solo il titolare è investito dei poteri indicati nel certificato. Lo Stato richiesto può mantenere l'amministrazione locale per quanto attiene ai poteri che non sono indicati nel certificato.

*Capitolo IV***USO ED EFFETTI DEL CERTIFICATO****Articolo 21**

Lo Stato richiesto può subordinare il titolare del certificato, nell'esercizio dei suoi poteri, al rispetto delle stesse norme relative alla vigilanza ed al controllo delle amministrazioni locali.

Inoltre, lo Stato richiesto può subordinare la presa di possesso dei beni situati nel suo territorio al pagamento dei debiti.

L'applicazione del presente articolo non avrà alcun effetto sulla designazione e sull'ampiezza dei poteri conferiti al titolare del certificato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 22

Qualsiasi persona che paghi, o consegni dei beni al titolare del certificato, redatto e, quando necessario riconosciuto, ai sensi della presente Convenzione, sarà ritenuta scolta dall'obbligo, salvo che non venga provato che ha agito in malafede.

Articolo 23

Qualsiasi persona che abbia acquistato beni successori dal titolare di un certificato, redatto e, ove necessario riconosciuto, in conformità alla presente Convenzione, verrà ritenuta averli acquistati da una persona avente il potere di disporni, salvo che non venga provato che ha agito in malafede.

Capitolo V**ANNULLAMENTO - MODIFICA - SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO****Articolo 24**

Qualora, nel corso di una procedura di riconoscimento, la designazione o i poteri del titolare di un certificato vengano contestati per motivi di merito, le autorità dello Stato richiesto possono sospendere gli effetti provvisori del certificato, sospendere il giudizio e, ove del caso, stabilire un termine entro il quale un'azione nel merito debba essere iniziata presso il tribunale competente.

Articolo 25

Se la designazione o i poteri del titolare di un certificato sono contestati per motivi di merito con un procedimento dinnanzi ai tribunali dello Stato nel quale il certificato è stato emesso, le autorità di qualsiasi altro Stato contraente possono sospendere gli effetti del certificato fino alla conclusione della causa.

Se la contestazione per motivi di merito viene portata dinnanzi ai tribunali dello Stato richiesto o di un altro Stato contraente, le autorità dello Stato richiesto possono egualmente sospendere gli effetti del certificato fino alla conclusione della causa.

Articolo 26

Se il certificato è annullato o se i suoi effetti vengono sospesi nello Stato in cui esso è stato redatto, le autorità di tutti gli Stati contraenti dovranno dare effetto, nel loro territorio, a tale annullamento o sospensione, o su richiesta di qualsiasi persona interessata ovvero se vengono informate di tale annullamento o sospensione in conformità all'articolo 8.

Se una delle disposizioni del certificato viene modificata nello Stato dell'autorità che lo ha emesso, l'autorità dovrà annullare il certificato esistente ed emetterne uno nuovo.

Articolo 27

L'annullamento o la modifica del certificato o la sospensione dei suoi effetti in base agli articoli 24, 25 e 26 non ha effetto sugli atti commessi dal suo titolare nell'ambito del territorio di uno Stato contraente che siano antecedenti alla decisione dell'autorità di tale Stato che dà effetto all'annullamento, alla modifica o alla sospensione.

Articolo 28

La validità degli atti giuridici effettuati da una persona con il titolare del certificato non può venir messa in causa solo in quanto il certificato è stato annullato o modificato o i suoi effetti sono stati sospesi, salvo che si provi che la persona ha agito in malafede.

Articolo 29

Le conseguenze della revoca o dell'invalidità del riconoscimento sono le stesse di quelle stabilite agli articoli 27 e 28.

*Capitolo VI***IMMOBILI****Articolo 30**

Se la legge in conformità alla quale è stato redatto il certificato, attribuisce al titolare poteri su immobili situati all'estero, l'autorità emittente indicherà nel certificato l'esistenza di questi poteri.

Gli altri Stati contraenti avranno la facoltà di riconoscere tali poteri in tutto o in parte.

Gli Stati contraenti che avranno fatto uso della facoltà prevista al paragrafo precedente, dovranno indicare in quale misura riconosceranno tali poteri.

*Capitolo VII***DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 31**

Ai fini dell'articolo 3, e subordinatamente alle condizioni in esso stabilite, ogni Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che, se il *de cuius* è cittadino di tale Stato, la sua legge interna deve essere applicata al fine di designare il titolare del certificato e di indicarne i poteri.

Articolo 32

Ai fini della presente Convenzione, «residenza abituale» o «nazionalità» significano, rispettivamente, la residenza abituale e la nazionalità del *de cuius* al momento del decesso.

Articolo 33

Le voci contenute nel modello di certificato allegato alla presente Convenzione possono essere espresse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dell'autorità emittente. In ogni caso, dovranno inoltre essere espresse o in francese o in inglese.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli spazi vuoti corrispondenti a tali voci sono completati sia nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato dell'autorità emittente, che in francese o in inglese.

Il titolare del certificato che chiede il riconoscimento deve fornire la traduzione delle indicazioni non a stampa che figurano nel certificato, salva dispensa dell'autorità richiesta.

Articolo 34

Nei confronti di uno Stato contraente che abbia, in materia di amministrazione delle successioni, due o più sistemi legali applicabili a diverse categorie di persone, qualsiasi riferimento alla legge di tale Stato sarà interpretato come riferentesi al sistema legale designato dalla legge di tale Stato come applicabile a quella particolare categoria di persone.

Articolo 35

Qualora uno Stato contraente abbia due o più unità territoriali in cui si applicano sistemi di leggi diversi in materia di amministrazione di successioni, esso potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà a tutte le sue unità territoriali, o soltanto ad una o più di esse, e potrà modificare in qualsiasi momento la sua dichiarazione facendone una nuova.

Tali dichiarazioni indicheranno specificatamente le unità territoriali alle quali si applica la presente Convenzione.

Gli altri Stati contraenti potranno rifiutare di riconoscere un certificato se, alla data in cui viene richiesto il riconoscimento, la Convenzione non è applicabile all'unità territoriale nella quale è stato emesso il certificato.

Articolo 36

In uno Stato contraente avente due o più unità territoriali in cui vigono sistemi di leggi diversi in materia di amministrazione delle successioni:

1) qualsiasi riferimento alle autorità, alla legge o alla procedura dello Stato dal quale proviene il certificato sarà interpretata come riferentesi all'autorità o alla legge o alla procedura dell'unità territoriale in cui il *de cuius* aveva la sua residenza abituale;

2) qualsiasi riferimento alle autorità o alla legge o alla procedura dello Stato richiesto sarà interpretata come riferentesi all'autorità o alla legge o alla procedura dell'unità territoriale in cui si fa valere il certificato;

3) qualsiasi riferimento fatto in virtù dei numeri 1 e 2 del presente articolo alla legge o alla procedura dello Stato dal quale proviene il certificato o dello Stato richiesto sarà interpretato come comprensivo delle norme e dei principii in vigore, in detto Stato che si applichino all'unità territoriale considerata;

4) qualsiasi riferimento alla legislazione nazionale del *de cuius* dovrà interpretarsi come riferito alla legge determinata dalle norme in vigore nello Stato di cui era cittadino il *de cuius* o, in difetto di tali norme, alla legge dell'unità territoriale con la quale il *de cuius* aveva i legami più stretti.

Articolo 37

Ogni Stato contraente, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, o adesione, dovrà notificare al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi:

1) la designazione delle autorità in applicazione dell'articolo 5 e del primo paragrafo dell'articolo 6;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) l'indicazione delle modalità in base alle quali possono ottenersi le informazioni di cui all'articolo 8;

3) se abbia scelto o meno di assoggettare il riconoscimento ad una procedura o ad una pubblicità e, se esiste una procedura, la designazione dell'autorità dinanzi alla quale essa deve svolgersi.

Ogni Stato contraente di cui all'articolo 35, dovrà al contempo notificare al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi le indicazioni di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo.

Ogni Stato contraente notificherà in seguito, allo stesso modo, qualsiasi modificazione delle designazioni e delle indicazioni di cui sopra.

Articolo 38

Uno Stato contraente che desideri fare uso di una o più delle facoltà previste negli articoli 4, 6 secondo paragrafo, 30 secondo e terzo paragrafo e 31, la notificherà al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in un secondo momento.

La designazione prevista al secondo paragrafo dell'articolo 6, e l'indicazione prevista al terzo paragrafo dell'articolo 30 saranno indicate nella notifica.

Ogni Stato contraente notificherà in seguito, allo stesso modo, qualsiasi modificazione delle dichiarazioni, delle designazioni e delle indicazioni di cui sopra.

Articolo 39

Le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle di ogni Convenzione bilaterale, della quale gli Stati contraenti sono Parti o lo diverranno in futuro che contenga norme relative alle stesse materie, salvo che non sia diversamente convenuto tra le Parti di dette Convenzioni.

La presente Convenzione non avrà alcun effetto sull'applicazione di altre Convenzioni multilaterali, delle quali uno o più Stati contraenti sono Parti o possono divenirlo in futuro, che contengano norme relative alle stesse materie.

Articolo 40

La presente Convenzione si applica anche alle successioni aperte prima della sua entrata in vigore.

Capitolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima Sessione.

Sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 42

Ogni Stato che sia divenuto Membro della Conferenza dopo la Dodicesima sessione, o che sia Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata di tale

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Organizzazione, o Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, può aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in conformità all'articolo 44.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Tale adesione avrà effetto solo per quanto concerne le relazioni tra lo Stato aderente e quegli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni a tale adesione nei dodici mesi successivi al ricevimento della notifica di cui al numero 3 dell'articolo 46. L'obiezione potrà anche essere sollevata dagli Stati Membri al momento della loro ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'adesione. Ogni obiezione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 43

Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estenderà a tutti i territori che egli rappresenta sul piano delle relazioni internazionali, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato.

In seguito, ogni estensione del genere dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L'estensione avrà effetto per quanto concerne le relazioni tra gli Stati contraenti, dodici mesi dopo il ricevimento della notifica di cui all'articolo 46, numero 4, che non hanno sollevato obiezioni all'estensione e il territorio o i territori dei quali lo Stato in questione assicura le relazioni internazionali e rispetto ai quale o ai quali la notifica sarà stata fatta.

Tale obiezione può anche essere sollevata dagli Stati Membri quando ratificano, accettano o approvano la Convenzione successivamente all'estensione.

Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 44

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese del calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di cui al secondo paragrafo dell'articolo 41.

In seguito, la Convenzione entrerà in vigore:

— per ciascuno Stato che la ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

— per ciascuno Stato aderente, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo allo scadere del termine di cui all'articolo 42;

— per i territori ai quali la Convenzione è stata estesa in conformità all'articolo 43, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo allo scadere del termine di cui al suddetto articolo.

Articolo 45

La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità al primo paragrafo dell'articolo 44, anche per quegli Stati che l'abbiano ratificata, accettata, approvata o vi abbiano aderito in data posteriore.

Essa sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni salvo denuncia.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La denuncia dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima dello scadere dei cinque anni. Potrà essere limitata ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo per quanto concerne lo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 46

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, e agli Stati che hanno aderito in conformità all'articolo 42:

- 1) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 41;
- 2) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità all'articolo 44;
- 3) le adesioni di cui all'articolo 42 e la data in cui avranno efficacia;
- 4) le astensioni di cui all'articolo 43 e le date in cui avranno efficacia;
- 5) le obiezioni alle adesioni e alle estensioni di cui agli articoli 42 e 43;
- 6) le designazioni, indicazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 37 e 38;
- 7) le denunce di cui all'articolo 45.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a L'Aja, il 2 ottobre 1973, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede in un unico esemplare che sarà depositato presso gli Archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui copia certificata conforme verrà inviata, attraverso i canali diplomatici, a ciascuno degli Stati Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

(*Seguono le firme*).

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

CERTIFICATO INTERNAZIONALE

(Convenzione de L'Aja del 2 ottobre 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni)

A. Autorità emittente

1. Paese:
2. — Il (nome e indirizzo dell'autorità) certifica che:
oppure
— (nome, indirizzo e qualifica della persona) designata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, e il cui certificato è confermato in conformità alla lettera I, b, seguente, certifica che:

B. Informazioni riguardanti il de cuius

3. a seguito del decesso di (1) di sesso (celibe/coniugato/vedovo/divorziato), data e luogo di nascita avvenuto il a
4. il cui ultimo indirizzo conosciuto era
5. di nazionalità (2)
6. la cui ultima residenza abituale era (Stato, città, via))
7. il cui testamento è (o non) è stato prodotto all'autorità
8. e il cui contratto di matrimonio in data è (o non) è stato presentato all'autorità.

C. Titolare del certificato

9. nome (completo) indirizzo (della persona o dell'Ente)
10. è (sono) abilitato(i) ai sensi della legge ad effettuare ogni atto rispetto a tutti i beni materiali o immateriali della successione mobiliare e di agire nell'interesse e per conto di questa (3)
oppure
è (sono) abilitato(i) ai sensi della legge ad effettuare ogni atto rispetto a tutti i beni materiali e immateriali della successione mobiliare e ad agire nell'interesse e per conto di questa (3),
ad eccezione dei seguenti atti:
a) riguardo a tutti i beni:
b) riguardo a tale bene o categoria di beni:
oppure
è (sono) abilitato(i) ai sensi della legge ad effettuare gli atti indicati nella lista allegata (3).

D. Poteri sugli immobili (ove del caso) (4):

- (1) Per le persone coniugate, indicare, a seconda dell'uso, il cognome da nubile o il cognome del coniuge.
 (2) Se l'autorità emittente sa che il *de cuius* aveva più di una nazionalità, può indicarle.
 (3) L'Autorità emittente può indicare la qualifica con cui il titolare del certificato può agire (es. erede, esecutore, testamentario, amministratore).
 (4) Vedi articolo 30 della Convenzione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E. *Facoltà di farsi rappresentare:*

si/no

F. *Altre osservazioni:*

G. *Data dello scadere dei poteri* (ove del caso):

H. *Data di entrata in vigore del certificato* (ove del caso):

I. *Data del certificato e firma:*

Fatto il a

Firma/sigillo dell'autorità emittente

oppure

- a) firma/sigillo della persona che redige il certificato, e
- b) firma/sigillo dell'autorità che conferma il certificato.

L I S T A

Atti che possono essere eseguiti riguardo ai beni materiali o immateriali della successione mobiliare, e nell'interesse e per conto di questa	Apporre la parola « No » a fronte degli atti che il titolare non può effettuare	Individualmente	Collettivamente
---	---	-----------------	-----------------

Ottenere ogni informazione riguardante l'attivo e il passivo della successione.

Prendere conoscenza di qualsiasi testamento e altri atti relativi alla successione.

Adottare qualsiasi misura conservativa.

Adottare qualsiasi misura urgente.

Farsi rimettere i beni.

Ricevere il pagamento dei debiti e rilasciare quietanza.

Eseguire o risolvere contratti.

Aprire, utilizzare, chiudere un conto bancario

Effettuare depositi.

Dare o prendere in locazione.

Dare in prestito.

Chiedere prestiti.

Mettere in pegno.

Vendere.

Continuare un'attività commerciale.

Esercitare i diritti dell'azionista.

Donare.

Agire in giudizio.

Stare come convenuto in giudizio.

Effettuare compromessi.

Transigere.

Pagare i debiti.

Consegnare i legati.

Procedere alle divisioni.

Distribuire l'attivo.

Altri atti (1):

Singoli beni o categorie di beni sui quali non possono essere effettuati i detti atti:

- a) singoli beni o categorie di beni;
- b) atti che non possono effettuarsi.

(1) Vedi in particolare l'articolo 30 della Convenzione.

**CONVENTION CONCERNANT
LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DE DÉCISIONS
RELATIVES AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES**

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant établir des dispositions communes pour régler la reconnaissance et l'exécution réciproques de décisions relatives aux obligations alimentaires envers les adultes,

Désirant coordonner ces dispositions et celles de la Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention s'applique aux décisions en matière d'obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime, rendues par les autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant entre:

- 1) un créancier et un débiteur d'aliments; ou
- 2) un débiteur d'aliments et une institution publique qui poursuit le remboursement de la prestation fournie à un créancier d'aliments.

Elle s'applique également aux transactions passées dans cette matière devant ces autorités et entre ces personnes.

Article 2

La Convention s'applique aux décisions et aux transactions, quelle que soit leur dénomination.

Elle s'applique également aux décisions ou transactions modifiant une décision ou une transaction antérieure, même au cas où celle-ci proviendrait d'un Etat non contractant.

Elle s'applique sans égard au caractère international ou interne de la réclamation d'aliments et quelle que soit la nationalité ou la résidence habituelle des parties.

Article 3

Si la décision ou la transaction ne concerne pas seulement l'obligation alimentaire, l'effet de la Convention reste limité à cette dernière.

Chapitre II

CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS

Article 4

La décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant:

- 1) si elle a été rendue par une autorité considérée comme compétente au sens des articles 7 ou 8; et
2. si elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine.

Les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles sont, quoique susceptibles de recours ordinaire, reconnues ou déclarées exécutoires dans l'Etat requis si pareilles décisions peuvent y être rendues et exécutées.

Article 5

La reconnaissance ou l'exécution de la décision peut néanmoins être refusée:

- 1) si la reconnaissance ou l'exécution de la décision est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat requis; ou
- 2) si la décision résulte d'une fraude commise dans la procédure; ou
- 3) si un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l'Etat requis, première saisie; ou
- 4) si la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et sur le même objet, soit dans l'Etat requis, soit dans un autre Etat lorsque, dans ce dernier cas, elle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'Etat requis.

Article 6

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une décision par défaut n'est reconnue ou déclarée exécutoire que si l'acte introductif d'instance contenant les éléments essentiels de la demande a été notifié ou signifié à la partie défaillante selon le droit de l'Etat d'origine et si, compte tenu des circonstances, cette partie a disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense.

Article 7

L'autorité de l'Etat d'origine est considérée comme compétente au sens de la Convention:

- 1) si le débiteur ou le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance; ou
- 2) si le débiteur et le créancier d'aliments avaient la nationalité de l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance; ou
- 3) si le défendeur s'est soumis à la compétence de cette autorité soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant à la compétence.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Article 8

Sans préjudice des dispositions de l'article 7, les autorités d'un Etat contractant qui ont statué sur la réclamation en aliments sont considérées comme compétentes au sens de la Convention si ces aliments sont dus en raison d'un divorce, d'une séparation de corps, d'une annulation ou d'une nullité de mariage intervenu devant une autorité de cet Etat reconnue comme compétente en cette matière selon le droit de l'Etat requis.

Article 9

L'autorité de l'Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine a fondé sa compétence.

Article 10

Lorsque la décision porte sur plusieurs chefs de la demande en aliments et que la reconnaissance ou l'exécution ne peut être accordée pour le tout, l'autorité de l'Etat requis applique la Convention à la partie de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.

Article 11

Lorsque la décision a ordonné la prestation d'aliments par paiements périodiques, l'exécution est accordée tant pour les paiements échus que pour ceux à échoir.

Article 12

L'autorité de l'Etat requis ne procède à aucun examen au fond de la décision, à moins que la Convention n'en dispose autrement.

Chapitre III

PROCÉDURE DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS

Article 13

La procédure de la reconnaissance ou de l'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis, à moins que la Convention n'en dispose autrement.

Article 14

La reconnaissance ou l'exécution partielle d'une décision peut toujours être demandée.

Article 15

Le créancier d'aliments qui, dans l'Etat d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d'exécution, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'Etat requis.

Article 16

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures visées par la Convention

Article 17

La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution d'une décision doit produire:

- 1) une expédition complète et conforme de la décision;
- 2) tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine et, le cas échéant, qu'elle y est exécutoire;
- 3) s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document de nature à prouver que l'acte introductif d'instance contenant les éléments essentiels de la demande a été régulièrement notifié ou signifié à la partie défaillante selon le droit de l'Etat d'origine;
- 4) le cas échéant, toute pièce de nature à prouver qu'elle a obtenu l'assistance judiciaire ou une exemption de frais et dépens dans l'Etat d'origine;
- 5) sauf dispense de l'autorité de l'Etat requis, la traduction certifiée conforme des documents mentionnés ci-dessus.

A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus ou si le contenu de la décision ne permet pas à l'autorité de l'Etat requis de vérifier que les conditions de la Convention sont remplies, cette autorité impartit un délai pour produire tous documents nécessaires.

Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

Chapitre IV**DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX INSTITUTIONS PUBLIQUES****Article 18**

La décision rendue contre un débiteur d'aliments à la demande d'une institution publique qui poursuit le remboursement de prestations fournies au créancier d'aliments est reconnue et déclarée exécutoire conformément à la Convention:

- 1) si ce remboursement peut être obtenu par cette institution selon la loi qui la régit; et
- 2) si l'existence d'une obligation alimentaire entre ce créancier et ce débiteur est prévue par la loi interne désignée par le droit international privé de l'Etat requis

Article 19

Une institution publique peut, dans la mesure des prestations fournies au créancier, demander la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue entre le créancier et le débiteur d'aliments si, d'après la loi qui la régit, elle est de plein droit habilitée à invoquer la reconnaissance ou à demander l'exécution de la décision à la place du créancier.

Article 20

Sans préjudice des dispositions de l'article 17, l'institution publique qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire tout document de nature à prouver qu'elle répond aux conditions prévues par l'article 18, chiffre 1, ou par l'article 19, et que les prestations ont été fournies au créancier d'aliments.

*Chapitre V***TRANSACTIONS****Article 21**

Les transactions exécutoires dans l'Etat d'origine sont reconnues et déclarées exécutoires aux mêmes conditions que les décisions, en tant que ces conditions leur sont applicables.

*Chapitre VI***DISPOSITIONS DIVERSES****Article 22**

Les Etats contractants dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorderont la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés comme aliments ou à couvrir des frais et dépens encourus pour toute demande régie par la Convention.

Article 23

La Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ou que le droit non conventionnel de l'Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'une transaction.

Article 24

La Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle la décision a été rendue.

Lorsque la décision a été rendue avant l'entrée en vigueur de la Convention dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis, elle ne sera déclarée exécutoire dans ce dernier Etat que pour les paiements à échoir après cette entrée en vigueur.

Article 25

Tout Etat contractant peut, à tout moment, déclarer que les dispositions de la Convention seront étendues, dans ses relations avec les Etats qui auront fait la même déclaration, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l'Etat d'origine, dans la mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces actes.

Article 26

Tout Etat contractant pourra, conformément à l'article 34, se réserver le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires:

- 1) les décisions et les transactions portant sur les aliments dus pour la période postérieure au mariage ou au vingt-et-unième anniversaire du créancier par un débiteur autre que l'époux ou l'ex-époux du créancier;
- 2) les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires:
 - a) entre collatéraux;
 - b) entre alliés;
- 3) les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d'aliments par paiements périodiques.

Aucun Etat contractant qui aura fait l'usage d'une réserve ne pourra prétendre à l'application de la Convention aux décisions et aux transactions exclues dans sa réserve.

Article 27

Si un Etat contractant connaît, en matière d'obligations alimentaires, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système juridique que son droit désigne comme applicable à une catégorie particulière de personnes.

Article 28

Si un Etat contractant comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents systèmes de droit s'appliquent en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière d'obligations alimentaires:

- 1) toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat d'origine vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue;
- 2) toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat requis vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est invoquée;
- 3) toute référence faite, dans l'application des chiffres 1 et 2, soit à la loi ou à la procédure de l'Etat d'origine soit à la loi ou à la procédure de l'Etat requis doit être interprétée comme comprenant tous les règles et principes légaux appropriés de l'Etat contractant qui régissent les unités territoriales qui le forment;
- 4) toute référence à la résidence habituelle du créancier ou du débiteur d'aliments dans l'Etat d'origine vise sa résidence habituelle dans l'unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tout Etat contractant peut, en tout temps, déclarer qu'il n'appliquera pas l'une ou plusieurs de ces règles à une ou plusieurs dispositions de la Convention.

Article 29

La présente Convention remplace dans les rapports entre les Etats qui y sont Parties, la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye le 15 avril 1958

Chapitre VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas.

Article 31

Tout Etat qui n'est devenu membre de la Conférence qu'après la Douzième session, ou qui appartient à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 35, alinéa premier.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au chiffre 3) de l'article 37. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 32

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'approbation, de l'acceptation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'extension aura effet dans les rapports entre les Etats contractants qui, dans les douze mois après la réception de la notification prévue à l'article 37, chiffre 4) n'auront pas élevé d'objection à son encontre, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l'Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation ultérieure à l'extension.

Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 33

Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière d'obligations alimentaires pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles et pourra, à tout moment, modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément l'unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.

Les autres Etats contractants pourront refuser de reconnaître une décision en matière d'obligations alimentaires si, à la date à laquelle la reconnaissance est invoquée, la Convention n'est pas applicable à l'unité territoriale dans laquelle la décision a été obtenue.

Article 34

Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues à l'article 26. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 32, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.

Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 35

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 30.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur :

— pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

— pour tout adhérent, le premier jour du troisième mois du calendrier après l'expiration du délai visé à l'article 31;

— pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 32, le premier jour du troisième mois du calendrier qui suit l'expiration du délai visé audit article.

Article 36

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 35, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E REIAZIONI - DOCUMENTI

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 37

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 31:

- 1) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 30;
- 2) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 35;
- 3) les adhésions visées à l'article 31 et la date à laquelle elles auront effet;
- 4) les extensions visées à l'article 32 et la date à laquelle elles auront effet;
- 5) les objections aux adhésions et aux extensions visées aux articles 31 et 32;
- 6) les déclarations mentionnées aux articles 25 et 32;
- 7) les dénonciations visées à l'article 36;
- 8) les réserves prévues aux articles 26 et 34, et le retrait des réserves prévu à l'article 34.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présente Convention

FAIT à La Haye, le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

Pour la République Fédérale d'Allemagne .

(s.) E. SCHEIBE
Chargé d'Affaires a.i.

Pour l'Argentine .

Pour l'Autriche .

Pour la Belgique :

Pour le Brésil :

Pour le Canada :

Pour le Danemark :

Pour l'Egypte :

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pour l'Espagne :

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

Pour la Finlande :

Pour la France :

Pour la Grèce :

Pour l'Irlande :

Pour Israël :

Pour l'Italie :

ANTONINO MOROZZO DELLA ROCCA

6 février 1975

Pour le Japon :

Pour le Luxembourg :

(s.) ROGER HASTERT

Pour la Norvège :

Pour le Royaume des Pays-Bas :

(s.) M. VAN DER STOEL

Pour le Portugal :

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Pour la Suède :

Pour la Suisse :

Pour la Tchécoslovaquie :

Pour la Turquie :

(s.) D. TUNALIGIL

Pour la Yougoslavie :

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, tra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.*

CONVENZIONE CONCERNENTE
IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI
RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare il riconoscimento e l'esecuzione reciproci delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti,

Desiderando coordinare queste disposizioni e quelle della Convenzione del 15 aprile 1958 concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli,

Hanno deciso di stipulare una Convenzione a tal fine e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capitolo I

CAPO D'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

La presente Convenzione si applica alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari discendenti da relazioni di famiglia, da parentela, da matrimonio o affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei confronti di un fanciullo non legittimo, pronunziate dalle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente fra:

- 1) un creditore e un debitore di alimenti; o
- 2) un debitore di alimenti e una istituzione pubblica che chiede il rimborso della prestazione fornita a un creditore di alimenti

Essa si applica anche alle transazioni fatte in questa materia davanti alle dette autorità e fra le suddette persone.

Articolo 2

La Convenzione si applica alle decisioni e alle transazioni comunque denominate.

Essa si applica anche alle decisioni e alle transazioni che modificano una decisione o una transazione precedente, anche nel caso in cui quest'ultima provenga da uno Stato non contraente.

Essa si applica senza tener conto del carattere internazionale o interno della domanda di alimenti e qualunque sia la nazionalità o la residenza abituale delle parti.

Articolo 3

Se la decisione o la transazione non concerne soltanto l'obbligazione alimentare l'effetto della Convenzione resta limitato a quest'ultima.

Capitolo II

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI

Articolo 4

La decisione pronunziata in uno Stato contraente deve essere riconosciuta o dichiarata esecutiva in un altro Stato contraente:

- 1) se essa è stata pronunziata da una autorità considerata competente ai sensi degli articoli 7 o 8; e
- 2) se essa non può più essere oggetto di ricorso ordinario nello Stato d'origine.

Le decisioni provvisoriamente eseguibili e le misure provvisorie sono, benché suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute o dichiarate esecutive nello Stato richiesto se uguali decisioni possono essere pronunziate ed eseguite in detto Stato.

Articolo 5

Il riconoscimento o l'esecuzione della decisione può tuttavia essere rifiutato:

- 1) se il riconoscimento o l'esecuzione della decisione è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto; o
- 2) se la decisione è stata ottenuta con frode in connessione ad una questione di procedura; o
- 3) se un procedimento fra le stesse parti e avente lo stesso oggetto è pendente davanti a una autorità dello Stato richiesto, adita per prima; o
- 4) se la decisione è incompatibile con una decisione pronunziata fra le stesse parti e sullo stesso oggetto, sia nello Stato richiesto, sia in un altro Stato quando, in quest'ultimo caso, essa soddisfi le condizioni necessarie al suo riconoscimento e alla sua esecuzione nello Stato richiesto.

Articolo 6

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 5 una decisione pronunziata in contumacia è riconosciuta o dichiarata esecutiva solo se l'atto introduttivo del giudizio contenente gli elementi essenziali della domanda è stato notificato alla parte contumace secondo la legislazione dello Stato d'origine e se, tenuto conto delle circostanze, tale parte ha avuto a disposizione un congruo termine per presentare la sua difesa.

Articolo 7

L'autorità dello Stato d'origine è considerata competente ai sensi della Convenzione:

- 1) se il debitore o il creditore di alimenti aveva la sua residenza abituale nello Stato d'origine all'epoca dell'inizio del procedimento; o

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) se il debitore e il creditore di alimenti avevano la nazionalità dello Stato d'origine all'epoca dell'inizio del procedimento; o

3) se il convenuto ha accettato la competenza di detta autorità sia espressamente, sia entrando nel merito senza avanzare riserve sulla competenza.

Articolo 8

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 7, le autorità di uno Stato contraente che si sono pronunziate su una richiesta di alimenti sono ritenute competenti ai sensi della Convenzione se tali alimenti sono dovuti a seguito di un divorzio, di una separazione legale, di un annullamento o di una nullità di matrimonio pronunziati da una autorità di detto Stato riconosciuta competente nella materia in questione secondo la legge dello Stato richiesto.

Articolo 9

L'autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l'autorità dello Stato d'origine ha basato la sua competenza.

Articolo 10

Qualora la decisione verta su più capi della domanda di alimenti e non possa essere concesso per tutti il riconoscimento o l'esecuzione, l'autorità dello Stato richiesto applicherà la presente Convenzione alla parte della decisione che può essere riconosciuta o dichiarata esecutiva.

Articolo 11

Qualora la decisione abbia stabilito la prestazione alimentare a mezzo di pagamenti periodici, l'esecuzione viene concessa sia per i pagamenti venuti a scadenza sia per quelli a maturare

Articolo 12

L'autorità dello Stato richiesto non procede ad alcun esame nel merito della decisione, a meno che la Convenzione non disponga diversamente

Capitolo III

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI

Articolo 13

La procedura per il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione è regolata dalla legge dello Stato richiesto a meno che la Convenzione non disponga diversamente.

Articolo 14

Possono sempre essere richiesti il riconoscimento o l'esecuzione parziali di una decisione.

Articolo 15

Il creditore di alimenti che, nello Stato d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio gratuito o semigratuito o di una esenzione da spese ed onorari, beneficia, in qualsiasi procedura di riconoscimento o di esecuzione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia previste dalla legge dello Stato richiesto.

Articolo 16

Nessuna cauzione né alcun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere imposti per garantire il pagamento delle spese e degli onorari nei procedimenti previsti dalla Convenzione.

Articolo 17

La parte che invoca il riconoscimento o che domanda l'esecuzione di una decisione deve produrre:

- 1) una copia completa e autentica della decisione;
- 2) ogni documento atto a comprovare che la decisione non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine e, se del caso, che essa è esecutiva in detto Stato;
- 3) se si tratta di una decisione pronunciata in contumacia, l'originale o una copia autenticata di qualsiasi documento atto a comprovare che la domanda introduttiva del giudizio contenente gli elementi essenziali della richiesta è stata regolarmente notificata alla parte contumace in base alla legge dello Stato d'origine;
- 4) se del caso, ogni documento atto a comprovare che la parte richiedente ha ottenuto il gratuito patrocinio o una esenzione dalle spese o dagli onorari nello Stato d'origine;
- 5) la traduzione autenticata dei documenti menzionati più sopra, salvo in caso di dispensa da parte dell'autorità dello Stato richiesto.

In mancanza di esibizione dei documenti più sopra menzionati o se il contenuto della decisione non consente all'autorità dello Stato richiesto di verificare se le condizioni della Convenzione siano state adempiute, questa autorità concede un termine per produrre tutti i documenti necessari.

Non può pretendere alcuna legalizzazione e formalità analoga.

Capitolo IV**DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE A ISTITUZIONI PUBBLICHE****Articolo 18**

La decisione pronunciata contro un debitore di alimenti su domanda di una istituzione pubblica che ha intentato azione in giudizio per ottenere il rimborso di prestazioni fornite al creditore di alimenti è riconosciuta e dichiarata esecutiva conformemente alla presente Convenzione qualora:

- 1) tale rimborso può essere ottenuto da detta istituzione secondo la legge cui essa è soggetta; e

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) l'esistenza di una obbligazione alimentare fra quel creditore e quel debitore è prevista dalla legge dichiarata applicabile alle norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto.

Articolo 19

Una istituzione pubblica può, nella misura delle prestazioni fornite al creditore, domandare il riconoscimento o la esecuzione di una decisione pronunziata fra il creditore e il debitore di alimenti, se, secondo la legge cui è soggetta, le è riconosciuto il diritto d'invocare il riconoscimento o di chiedere l'esecuzione della decisione invece del creditore.

Articolo 20

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, l'istituzione pubblica che invoca il riconoscimento o che chiede l'esecuzione deve produrre ogni documento atto a comprovare che essa ha adempiuto alle condizioni previste dall'articolo 18, numero 1, o dall'articolo 19, e che le prestazioni sono state fornite al creditore di alimenti.

Capitolo V

TRANSAZIONI

Articolo 21

Le transazioni esecutive nello Stato d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive alle stesse condizioni richieste per le decisioni, nella misura in cui tali condizioni sono loro applicabili.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 22

Gli Stati contraenti, la cui legislazione impone restrizioni al trasferimento di fondi, concederanno la massima priorità al trasferimento dei fondi destinati a essere versati a titolo di alimenti o di ricupero delle spese e degli onorari incorsi per ogni domanda regolata dalla Convenzione.

Articolo 23

La Convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o che altre leggi dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di una transazione.

Articolo 24

La presente Convenzione si applica indipendentemente dalla data in cui è stata presenziata la decisione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora la decisione sia stata pronunziata prima dell'entrata in vigore della Convenzione fra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, essa sarà dichiarata esecutiva in questo ultimo Stato solo per i pagamenti maturati dopo detta entrata in vigore.

Articolo 25

Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese, nelle sue relazioni con gli Stati che avranno fatto la stessa dichiarazione a ogni atto pubblico redatto o ricevuto da una autorità o un pubblico ufficiale ed esecutivo nello Stato d'origine, nella misura in cui dette disposizioni possono essere applicate a detti atti.

Articolo 26

Ogni Stato contraente potrà, conformemente con l'articolo 34, riservarsi il diritto di non riconoscere né dichiarare esecutive:

- 1) le decisioni e le transazioni relative agli alimenti dovuti per il periodo successivo al matrimonio o al ventunesimo anno di età del creditore da parte di un debitore che non sia il coniuge o l'ex coniuge del creditore;
- 2) le decisioni e le transazioni in materia di obbligazioni alimentari:
 - a) fra collaterali;
 - b) fra affini;
- 3) le decisioni e le transazioni che non prevedono la prestazione di alimenti a mezzo di pagamenti periodici.

Nessuno Stato contraente che si sia servito di una riserva potrà pretendere l'applicazione della Convenzione alle decisioni e alle transazioni escluse dalla sua riserva.

Articolo 27

Qualora uno Stato contraente disponga, in materia di obbligazioni alimentari, di due o più sistemi di diritto applicabili a categorie differenti di persone, qualsiasi riferimento alla legislazione di tale Stato dovrà essere inteso come riferentesi al sistema giuridico che il suo diritto indica come applicabile a una categoria particolare di persone.

Articolo 28

Se uno Stato contraente comprende due o più unità territoriali nelle quali si applicano differenti sistemi di diritto per ciò che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obblighi di alimenti:

- 1) ogni riferimento alla legislazione, alla procedura o all'autorità dello Stato d'origine deve essere inteso come riferentesi alla legislazione, alla procedura o all'autorità dell'unità territoriale nella quale è stata pronunziata la decisione;
- 2) ogni riferimento alla legislazione, alla procedura o alla autorità dello Stato richiesto deve essere inteso come riferentesi alla legislazione, alla procedura o all'autorità dell'unità territoriale nella quale sono richiesti il riconoscimento o l'esecuzione;
- 3) ogni riferimento fatto, in applicazione dei numeri 1 e 2, sia alla legislazione o alla procedura dello Stato d'origine, sia alla legislazione o alla procedura dello Stato richiesto, dovrà essere

interpretato come includente tutte le norme ed i principî appropriati di legge dello Stato contraente che disciplinano le unità territoriali che lo formano;

4) ogni riferimento alla residenza abituale del creditore o del debitore di alimenti nello Stato d'origine deve essere inteso come riferentesi alla sua residenza abituale nell'unità territoriale nella quale è stata pronunziata la decisione.

Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare che esso non applicherà una o più delle norme che precedono ad una od a più disposizioni della Convenzione.

Articolo 29

La presente Convenzione sostituisce, nelle relazioni fra gli Stati che ne sono Parti, la Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi

Articolo 31

Ogni Stato che è divenuto membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato in data successiva alla Dodicesima sessione, o che fa parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o che è Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in base all'articolo 35, primo paragrafo.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L'adesione avrà effetto soltanto per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni alla sua adesione entro i dodici mesi dalla ricezione della notifica prevista al numero 3, dell'articolo 37. Tale obiezione potrà parimente essere sollevata da uno Stato membro al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione in data successiva all'adesione. Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 32

Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione, dell'accettazione o dell'adesione, può dichiarare che la Convenzione verrà estesa all'insieme dei territori che esso rappresenta in sede internazionale, o a uno solo o a più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In seguito, qualsiasi estensione di tal genere dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L'estensione avrà effetto nei rapporti fra gli Stati contraenti che entro i dodici mesi dalla ricezione della notifica prevista nell'articolo 37, numero 4), non abbiano sollevato obiezioni all'estensione, e il territorio od i territori le cui relazioni internazionali sono assicurate dallo Stato in questione, e per il quale o per i quali sarà stata fatta la notifica.

Tale obiezioni potrà anche essere sollevata da qualsiasi Stato membro al momento di una sua ratifica, accettazione o approvazione della convenzione successiva all'estensione.

Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 33

Ogni Stato contraente che comprenda due o più unità territoriali nelle quali si applicano sistemi differenti di diritto per ciò che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa a tutte le unità territoriali suddette o soltanto ad una od a più di esse e potrà, in qualsiasi momento, modificare tale dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.

Dette dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente l'unità territoriale alla quale si applica la Convenzione.

Gli altri Stati contraenti potranno rifiutare di riconoscere una decisione in materia di obbligazioni alimentari se, alla data in cui è invocato il riconoscimento, la Convenzione non è applicabile all'unità territoriale in cui è stata pronunciata la decisione.

Articolo 34

Ogni Stato potrà, non oltre il momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione formulare una o più delle riserve previste nell'articolo 26. Nessuna altra riserva sarà ammessa.

Ogni Stato potrà anche, nel notificare una estensione della Convenzione in conformità all'articolo 32, formulare una o più di dette riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni dei territori contemplati dall'estensione.

Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Il ritiro di tale riserva sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica menzionata nel comma precedente.

Articolo 35

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 30.

In seguito, la Convenzione entrerà in vigore:

— per ciascuno Stato che la ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione;

— per qualsiasi Stato aderente, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 31;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— per i territori ai quali è stata estesa la Convenzione in conformità con l'articolo 32, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine contemplato nel detto articolo.

Articolo 36

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità con l'articolo 35, primo comma, anche per gli Stati che l'abbiano ratificata, accettata o approvata o che vi abbiano aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, a meno che non venga denunciata.

Ogni denuncia sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cinque anni. Essa potrà limitarsi ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione resterà in vigore tra gli altri Stati contraenti.

Articolo 37

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che abbiano aderito in conformità con le disposizioni dell'articolo 31:

- 1) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 30;
- 2) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità con le disposizioni dell'articolo 35;
- 3) le adesioni di cui all'articolo 31 e la data alla quale esse avranno effetto;
- 4) le estensioni di cui all'articolo 32 e la data alla quale esse avranno effetto;
- 5) le obiezioni alle adesioni e alle estensioni di cui agli articoli 31 e 32;
- 6) le dichiarazioni menzionate negli articoli 25 e 32;
- 7) le denunce di cui all'articolo 36;
- 8) le riserve previste negli articoli 26 e 34, e il ritiro delle riserve previsto nell'articolo 34.

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a L'Aja il 2 ottobre 1973, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà inoltrata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

(*Seguono le firme*).

**CONVENTION
SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES**

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires envers les adultes,

Désirant coordonner ces dispositions et celles de la Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime.

Article 2

La Convention ne règle que les conflits de lois en matière d'obligations alimentaires.

Les décisions rendues en application de la Convention ne préjugent pas de l'existence d'une des relations visées de l'article premier.

Article 3

La loi désignée par la Convention s'applique indépendamment de toute condition de réciprocité, même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant.

Chapitre II

LOI APPLICABLE

Article 4

La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires visées à l'article premier.

En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.

Article 5

La loi nationale commune s'applique lorsque le créancier ne peut obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi visée à l'article 4.

Article 6

La loi interne de l'autorité saisie s'applique lorsque le créancier ne peut obtenir d'aliments du débiteur en vertu des lois visées aux articles 4 et 5.

Article 7

Dans les relations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, le débiteur peut opposer à la prétention du créancier l'absence d'obligation à son égard suivant leur loi nationale commune ou, à défaut de nationalité commune, suivant la loi interne de sa résidence habituelle.

Article 8

Par dérogation aux articles 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat concractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations.

L'alinéa qui précède s'applique également aux cas de séparation de corps, de nullité ou d'annulation du mariage.

Article 9

Le droit d'une institution publique d'obtenir le remboursement de la prestation fournie au créancier est soumis à la loi qui régit l'institution.

Article 10

La loi applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment:

- 1) si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments;
- 2) qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter;
- 3) les limites de l'obligation du débiteur, lorsque l'institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation.

Article 11

L'application de la loi désignée par la Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

Toutefois, même si la loi applicable en dispose autrement, il doit être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire.

Chapitre III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

La Convention ne s'applique pas aux aliments réclamés dans un Etat contractant pour la période antérieure à son entrée en vigueur dans cet Etat.

Article 13

Tout Etat contractant pourra, conformément à l'article 24, se réservé le droit de n'appliquer la Convention qu'aux obligations alimentaires:

- 1) entre époux et ex-époux;
- 2) envers une personne âgée de moins de vingt-et-un ans et qui n'a pas été mariée.

Article 14

Tout Etat contractant pourra, conformément à l'article 24, se réservé le droit de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires:

- 1) entre collatéraux;
- 2) entre alliés;
- 3) entre époux divorcés, séparés de corps, ou dont le mariage a été déclaré nul ou annulé, lorsque la décision de divorce, de séparation, de nullité ou d'annulation de mariage a été rendue par défaut dans un Etat où la partie défaillante n'avait pas sa résidence habituelle.

Article 15

Tout Etat contractant pourra, conformément à l'article 24, faire une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le débiteur y a sa résidence habituelle.

Article 16

Si la loi d'un Etat qui connaît, en matière d'obligations alimentaires, deux ou plusieurs systèmes de droit d'application territoriale ou personnelle doit être prise en considération — comme en cas de référence à la loi de la résidence habituelle du créancier ou du débiteur ou à la loi nationale commune —, il y a lieu d'appliquer le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut, le système avec lequel les intéressés ont les liens les plus étroits.

Article 17

Un Etat contractant dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations alimentaires n'est pas tenu d'appliquer la Convention aux conflits de lois intéressant uniquement ses unités territoriales.

Article 18

La Convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont Parties, la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye, le 24 octobre 1956.

Toutefois, l'alinéa premier ne s'applique pas à l'Etat, qui par la réserve prévue à l'article 13, a exclu l'application de la présente Convention aux obligations alimentaires envers une personne âgée de moins de vingt-et-un ans et qui n'a pas été mariée.

Article 19

La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un Etat contractant ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

*Chapitre IV***DISPOSITIONS FINALES****Article 20**

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 21

Tout Etat qui n'est devenu Membre de la Conférence qu'après la Douzième session, ou qui appartient à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 25, alinéa premier.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 22

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'approbation, de l'acceptation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 23

Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en matière d'obligations alimentaires pourra, au moment

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément l'unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.

Article 24

Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 13 à 15. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 22, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effets limités aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.

Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 25

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu à l'article 20.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur:

— pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

— pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion;

— pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 22, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article.

Article 26

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 25, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 27

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 21:

- 1) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 20;
- 2) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 25;
- 3) les adhésions visées à l'article 21 et la date à laquelle elles auront effet;
- 4) les extensions visées à l'article 22 et la date à laquelle elles auront effet;
- 5) les déclarations mentionnées à l'article 23, ainsi que leurs modifications et la date à laquelle ces déclarations et ces modifications auront effet;
- 6) les dénonciations visées à l'article 26;
- 7) les réserves prévues aux articles 13 à 15 et 24 et le retrait des réserves prévu à l'article 24.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

Pour la République Fédérale d'Allemagne :

Pour l'Argentine :

Pour l'Autriche :

Pour la Belgique :

Pour le Brésil :

Pour le Canada :

Pour le Danemark :

Pour l'Egypte .

Pour l'Espagne :

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

Pour la Finlande :

Pour la France :

Pour la Grèce :

Pour l'Irlande :

Pour Israël :

Pour l'Italie :

ANTONINO MOROZZO DELLA ROCCA

6 février 1976

Pour le Japon :

Pour le Luxembourg :

(s.) ROGER HASTERT

Pour la Norvège :

Pour le Royaume des Pays-Bas :

(s.) M. VAN DER STOEL

Pour le Portugal :

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Pour la Suède :

Pour la Suisse :

Pour la Tchécoslovaquie :

Pour la Turquie :

(s.) D. TUNALIGIL

Pour la Yougoslavie :

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.*

CONVENZIONE
SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando fissare delle disposizioni comuni relative alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti,
Desiderando coordinare queste disposizioni e quelle della Convenzione del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli,
Hanno deciso di concludere una Convenzione a tale scopo ed hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

La presente Convenzione si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da relazioni familiari, di parentela, di matrimonio oppure di affinità, ivi concluse le obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio non legittimo.

Articolo 2

La Convenzione regola solo i conflitti di legge in materia di obbligazioni alimentari.

Le decisioni emanate in applicazione della Convenzione non pregiudicano l'esistenza di una delle relazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La legge indicata dalla Convenzione si applica indipendentemente da qualsiasi condizione di reciprocità, anche se si tratti della legge di uno Stato non contraente.

Capitolo II

LEGGE APPLICABILE

Articolo 4

La legge interna della residenza abituale del creditore degli alimenti regola le obbligazioni alimentari di cui all'articolo 1.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore, la legge interna della nuova residenza abituale si applicherà a decorrere dal momento in cui il cambiamento è avvenuto.

Articolo 5

La legge nazionale comune si applica quando il creditore non può ottenere gli alimenti dal debitore in virtù della legge di cui all'articolo 4.

Articolo 6

La legge interna dell'autorità investita si applica quando il creditore non può ottenere gli alimenti dal debitore in virtù delle leggi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 7

Nelle obbligazioni alimentari tra collaterali e affini, il debitore può contestare una richiesta del creditore basandosi sul fatto che non esiste tale obbligazione secondo la legge nazionale comune oppure, in mancanza di una nazionalità comune, secondo la legge interna della residenza abituale del debitore.

Articolo 8

Nonostante le disposizioni degli articoli da 4 a 6 la legge applicata al divorzio regola nello Stato contraente nel quale il divorzio è concesso oppure riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati e la revisione delle decisioni relative a queste obbligazioni.

Il paragrafo precedente verrà anche applicato in caso di separazione legale e in caso di matrimonio dichiarato nullo oppure annullato.

Articolo 9

Il diritto di un Ente pubblico ad ottenere il rimborso della prestazione fornita al creditore è sottoposto alla legge che regola l'Ente.

Articolo 10

La legge applicabile all'obbligazione alimentare stabilisce in particolare:

- 1) se, in quale misura ed a chi il creditore può richiedere gli alimenti;
- 2) chi ha diritto ad intentare una azione per ottenere gli alimenti e i termini per la instaurazione di tale azione;
- 3) i limiti dell'obbligazione del debitore, quando l'Ente pubblico che ha fornito gli alimenti al creditore richiede il rimborso della sua prestazione.

Articolo 11

L'applicazione della legge indicata dalla presente Convenzione può essere negata solo se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.

Tuttavia, anche se la legge applicabile prevede altrimenti, se deve tenere conto dei bisogni del creditore e dei beni del debitore nella determinazione dell'ammontare della prestazione alimentare.

Capitolo III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 12

La Convenzione non si applica agli alimenti richiesti in uno Stato contraente per il periodo precedente alla sua entrata in vigore in detto Stato.

Articolo 13

Ogni Stato contraente potrà, in conformità all'articolo 24, riservarsi il diritto di applicare la Convenzione solo alle obbligazioni alimentari:

- 1) tra coniugi e ex-coniugi;
- 2) nei confronti di una persona che non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno d'età e che non sia stato già coniugato.

Articolo 14

Ogni Stato contraente potrà, in conformità all'articolo 24, riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione alle obbligazioni alimentari:

- 1) tra collaterali;
- 2) tra affini;
- 3) tra coniugi divorziati, separati legalmente, o il cui matrimonio è stato dichiarato nullo oppure annullato, quando la decisione di doverzio, di separazione sia stata resa in contumacia in uno Stato nel quale l'inadempiente non aveva la sua residenza abituale.

Articolo 15

Ogni Stato contraente potrà, in conformità all'articolo 24, fare una riserva ai sensi della quale le sue autorità applicheranno la legge interna se il creditore ed il debitore possiedono ambedue la nazionalità di detto Stato e se il debitore vi ha la sua abituale residenza.

Articolo 16

Se la legge di uno Stato che ha in materia di obbligazioni alimentari, due o più sistemi di legislazione d'applicazione territoriale o personale, — come in caso di riferimento alla legge della residenza abituale del creditore o del debitore oppure alla legge nazionale comune — si applicherà il sistema indicato dalle norme vigenti in detto Stato oppure, in mancanza di dette norme, il sistema con il quale gli interessati hanno dei più stretti legami.

Articolo 17

Uno Stato contraente nel quale diverse unità territoriali hanno le loro proprie norme legislative in materia di obbligazioni alimentari non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di leggi che interessano esclusivamente le sue unità territoriali.

Articolo 18

La Convenzione sostituirà, nei rapporti tra gli Stati Parti a detta Convenzione, la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956.

Tuttavia, il paragrafo precedente non viene applicato allo Stato, che in virtù della riserva prevista nell'articolo 13, ha escluso l'applicazione della presente Convenzione alle obbligazioni alimentari verso una persona che non abbia compiuto il ventunesimo anno d'età e che non sia già stato coniugato.

Articolo 19

La Convenzione non pregiudicherà gli strumenti internazionali dei quali uno Stato contraente è, oppure sarà Parte e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

La Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 21

Ogni Stato che è divenuto Membro della Conferenza solo dopo la Dodicesima sessione, o che appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad una istituzione specializzata di detta Organizzazione, o che è Parte allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 25, paragrafo primo.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 22

Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione, dell'accettazione o dell'adesione, potrà dichiarare che la Convenzione verrà estesa a tutti i territori che essa rappresenta sul piano internazionale, oppure ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato.

In seguito, ogni estensione verrà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 23

Ogni Stato contraente che comprende due o più unità territoriali nelle quali sistemi legislativi diversi vengono applicati in materia di obbligazioni alimentari potrà dichiarare, al momento della

LEGISLATURA VI — DISSENGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione, o dell'adesione, che la presente Convenzione verrà estesa a tutte le sue unità territoriali oppure solamente ad una o più di esse e potrà in qualsiasi momento modificare la sua dichiarazione presentandone una nuova.

Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente l'unità territoriale alla quale la Convenzione verrà applicata.

Articolo 24

Ogni Stato potrà, non oltre la data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione fare una o più riserve previste negli articoli da 13 a 15. Nessun'altra riserva sarà ammessa.

Ogni Stato potrà, al momento della notifica di una estensione della Convenzione conformemente all'articolo 22, fare una o più di dette riserve applicabili a tutti oppure ad alcuni dei territori menzionati nell'estensione.

Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare la riserva che ha fatto. Il ritiro di detta riserva verrà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Una tale riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica citata nel precedente paragrafo.

Articolo 25

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o d'approvazione di cui all'articolo 20.

In seguito, la Convenzione entrerà in vigore:

— per ogni Stato firmatario che ratifica, accetta o approva la Convenzione successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione;

— per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del suo strumento d'adesione;

— per i territori ai quali la Convenzione è stata estesa conformemente all'articolo 22, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica di cui al detto articolo.

Articolo 26

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 25 paragrafo 1, anche per gli Stati che l'avranno successivamente ratificata, accettata o approvata oppure che vi avranno aderito.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni salvo denuncia.

La denuncia sarà notificata almeno sei mesi prima della scadenza dei cinque anni al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Potrà essere limitata ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solamente nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 27

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati Membri della Conferenza nonché agli Stati che vi avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 21:

- 1) le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'articolo 20;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 25;
- 3) le adesioni di cui all'articolo 21 e la data in cui esse avranno effetto;
- 4) le estensioni di cui all'articolo 22 e la data in cui esse avranno effetto;
- 5) le dichiarazioni menzionate nell'articolo 23, nonché le loro modifiche e la data in cui queste dichiarazioni e le loro modifiche avranno effetto;
- 6) le denuncie di cui all'articolo 26;
- 7) le riserve di cui agli articoli da 13 a 15 e 24 ed il ritiro delle riserve previste all'articolo 24.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a L'Aja il 2 ottobre 1973, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà inviata, per via diplomatica, ad ogni Stato Membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

(Seguono le firme).